

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI per bilancio 2017 e successivi
Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile ¹

A cura del Gruppo di lavoro dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Torino Ivrea Pinerolo²

1. Premessa

Gli articoli 61 e 96 del TUIR trattano del regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari che hanno subito numerose variazioni nel corso degli ultimi anni.

La norma ha lo scopo di:

- incentivare la capitalizzazione delle imprese;
- semplificare la determinazione della base imponibile.

2. Lo scopo della procedura

Per determinare la deducibilità degli oneri finanziari evidenziati nel bilancio, si è predisposta una procedura di lavoro per le imprese IAS ed OIC adopter, (evidenziando, ove possibile, i casi particolari per le micro-imprese, le immobiliari, le holding di partecipazione industriale).

La procedura è suddivisa nei seguenti punti:

1. l'individuazione dei soggetti interessati (§ 3)
2. la determinazione del ROL (§ 4)
3. gli interessi passivi esclusi (§ 5)
4. la tipologia di contratti finanziari (§ 6.1)
5. l'individuazione dei proventi ed oneri finanziari (§ 6.2-6.3)
6. gli interessi di mora (§ 6.4)
7. contratti di leasing (§ 6.5)
8. gli interessi virtuali verso la Pubblica Amministrazione (§ 6.6)
9. la determinazione dell'eccedenza degli interessi passivi sul ROL (§ 7)
10. il consolidato fiscale nazionale (§ 8)
11. il consolidato fiscale per le società estere (§ 9)
12. la contabilizzazione delle imposte differite e dei compensi (§ 10)
13. l'esposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi (§ 11)
14. le "micro imprese" (§ 12).

Ogni paragrafo contiene una tabella con una breve procedura, delle "osservazioni" e l'indicazione dei "punti aperti" che necessitano di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ove possibile si sono proposte delle soluzioni operative e fiscalmente sostenibili.

¹ Documento chiuso alla data del 30 giugno 2018 (non si tiene conto delle novità introdotte dallo schema di D.Lgs. di attuazione della Direttiva UE 2016/1164 "ATAD")

² Il Gruppo che ha predisposto l'ampio aggiornamento dell'originario documento del 2012 è formato da: Guido Berardo, Giuseppe Bonardi, Nicoletta Borzacchiello, Antonietta Ciancaglini, Paola Giordano, Stefano La Placa, Silvia Maggiora, Costanzo Perona, Manuela Piccaluga, Veronica Pignatta, Pierangelo Reale, Emanuele Reich, Elena Spagnol, Franco Tirone, Gherardo Varesio, Franco Vernassa (coordinatore).

Per l'elaborazione dell'originario documento si ringraziano: Maurizio Basilio, Andrea Belfiore, Massimo Boidi, Anna Esposito, Bruno Ferroni, Andrea Gabola, Massimo Levrino, Elena Oggero, Riccardo Ranalli, Alessio Rolando, Valter Ruffa, Elena Sacchetto, Anna Zunino.

2.1 Agenzia delle Entrate: Circolari e Risoluzioni

Oltre alle istruzioni contenute nel modello Redditi Società di Capitali (SC), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul tema le seguenti circolari e risoluzioni:

N.	Documento	Argomento
1	Circolare n. 12/E del 19/2/2008	Eccedenza di interessi riportabili al consolidato e irrilevanza fiscale dei compensi riconosciuti
2	Circolare n. 47/E del 18/6/2008	Deducibilità degli interessi passivi relativi all'acquisto di automezzi
3	Circolare n. 19/E del 21/4/2009	Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
4	Circolare n. 37/E del 22/7/2009	Deducibilità interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
5	Risposta ai quesiti MAP del 28/5/2009	Sconti pronta cassa passivi
6	Circolare n. 38/E del 23/6/2010 (risposta ai quesiti MAP del 3/6/2010)	Deducibilità degli interessi passivi espliciti da debiti commerciali e degli interessi passivi su depositi cauzionali riferibili ad operazioni commerciali
7	Circolare n. 23/E del 26 maggio 2011	Interessi passivi e disposizioni speciali per le CFC (Controlled Foreign Companies)
8	Circolare n. 27/E del 6 giugno 2011	Rettifica relativa alla deducibilità degli interessi passivi nel consolidato IRES
9	Circolare n. 29/E del 27 giugno 2011	Trattamento fiscale delle eccedenze di interessi passivi "eccedenti" ex art. 96 del TUIR in caso di trasformazione da S.r.l. a S.n.c.
10	Circolare n. 4/E del 6 marzo 2013	Chiarimenti sulle modifiche delle norme di deducibilità degli interessi passivi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli similari nonché il regime impositivo dei medesimi interessi in capo ai sottoscrittori
11	Circolare n. 17/E del 29 maggio 2013	Interessi impliciti in un contratto di leasing
12	Circolare n. 14/E del 4 giugno 2014	Rilevanza dell'art. 96 del TUIR al componente finanziario esplicito in un contratto di cessione pro soluto di un credito.
13	Circolare n. 29/E del 26 settembre 2014	Chiarimenti sulle modalità di deduzione delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239
14	Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016	Operazioni di acquisizione tramite indebitamento

15	Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016	Interessi impliciti in un contratto di leasing
16	Circolare n. 37/E del 16 settembre 2016	Trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci
17	Risoluzione n. 3/DPF del 14/2/2008	Chiarimenti in ordine al trattamento degli interessi passivi imputabili ad incremento del costo di produzione di generi alimentari, la cui commercializzazione presuppone un lungo periodo di maturazione o invecchiamento, in seguito alle novità apportate dalla L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
18	Risoluzione n. 268/E del 3/7/2008	Soggetti esclusi dall'art. 96 del TUIR
19	Risoluzione n. 200/E del 3/8/2009	Requisito soggettivo - attività miste
20	Risoluzione n. 42/E del 12/4/2011	Riporto in caso di fusione/scissione
21	Risoluzione n. 56/E del 22 giugno 2010	Trattamento fiscale dei differenziali generati dagli strumenti derivati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse
22	Risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011	Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
23	Risoluzione n. 117/E del 29 dicembre 2014	Deducibilità forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP, cedibilità del credito ai sensi dell'art. 43-bis del DPR 602/1973 - deducibilità come onere finanziario ex art. 96 TUIR
24	Risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015	Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Adozione IFRS 11 e relativi effetti fiscali
25	Risoluzione n. 102/E del 28 luglio 2017	Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario

2.2 Principali Associazioni di categoria: Circolari

Le circolari delle principali Associazioni di categoria sono le seguenti:

1	Assonime, n. 46 del 18/11/2009	La disciplina fiscale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
2	Assonime, approfondimento n. 12 del 2009	Redditi d'impresa – deducibilità degli interessi passivi art. 96 del TUIR – utilizzo del ROL
3	Assonime, n. 27 del 5/8/2010	Imposte sui redditi e IRAP – Principali interventi di prassi dell'Amministrazione finanziaria del periodo 5/6-2010
4	Assonime, "Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter" del 2011	Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter
5	Consorzio Studi e ricerche fiscali di Intesa Sanpaolo – n. 8 del 7/5/2008	L. 21/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – Modifiche in materia di reddito

		d'impresa – disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRES e IRPEF
6	Assilea, n. 3/2008 del 24/1/2008	Legge Finanziaria 2008 – Novità di interesse per il leasing
7	Assilea, n. 22/2009 del 22/7/2009	Deducibilità degli interessi passivi per le immobiliari di gestione utilizzatrici di beni immobili detenuti in virtù di un contratto di leasing
8	Circolari ABI serie Tributaria n. 15 - 13 luglio 2010	
9	Parere ABI 1229 - 24 giugno 2010	
10	Assonime n. 14 del 21 giugno 2017	Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali
11	Assonime n. 17 del 28 giugno 2017	Redditi 2017 SC e IRAP 2017. Determinazione tax rate CFC.
12	Documento di ricerca CNDCEC del 24 aprile 2018	La fiscalità delle imprese OIC adopter

2.3 Novità civilistiche e fiscali rispetto alla precedente procedura del giugno 2012

A far data dalla precedente procedura che era aggiornata al bilancio 2011, l'art. 96 ha subito diverse modifiche così come sono state diverse le variazioni introdotte dal punto di vista contabile a partire dal bilancio 2016 con le modifiche al codice civile (D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139) ed ai principi contabili OIC (edizione dicembre 2016 e modifiche del dicembre 2017).

Dal punto di vista fiscale, poi, è stata introdotta la "derivazione rafforzata" con l'art. 13-bis del DL 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con la L. 27 febbraio 2017 n. 19, a seguito della quale le imprese possono essere "suddivise in tre categorie:

1. *soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata" ed altre specifiche particolarità;*
2. *soggetti (non IAS adopter) diversi dalle micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata", definiti nel prosieguo anche soggetti "OIC adopter";*
3. *micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di "derivazione semplice"*³.

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dal novellato art. 83, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in avanti, TUIR), che prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di micro-impresa, non trovi applicazione il c.d. principio di "derivazione rafforzata", continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83 del TUIR esclude l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese anche laddove le stesse:

- *redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.), oppure*

³ Per tale s'intende la tradizionale determinazione del reddito d'impresa prevista per i soggetti in contabilità ordinaria dall'art. 83, comma 1, primo periodo, del TUIR, secondo cui "il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione".

- *decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.*

Infatti, la norma fiscale fa riferimento esplicito alle micro-imprese (nell'accezione dimensionale) non tenendo conto della facoltà loro riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria".⁴

3. L'individuazione dei soggetti

Secondo l'art. 96 del TUIR, la norma si applica ai soggetti IRES (art. 73, co. 1, del TUIR).

n.	Descrizione
1	<p>Soggetti interessati (art. 96, co. 1, TUIR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. società di capitali (Spa, Sapa, Srl) 2. società cooperative, società di mutua assicurazione, società consortili 3. enti pubblici e privati diversi dalle società e trust con attività commerciale esclusiva o prevalente 4. società ed enti di ogni tipo, compresi trust, non residenti in Italia relativamente alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione 5. consorzi (Risoluzione n. 268 del 3/7/2008) 6. CFC controllate il cui reddito è assoggettato a tassazione separata ex art. 167 TUIR 7. società esterovestite (art. 73, co. 5-bis, TUIR)
2	<p>Soggetti esclusi (art. 96, co. 5, TUIR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le banche e gli altri soggetti finanziari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27/1/1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia e finanziaria 2. le imprese di assicurazione 3. le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi 4. le società consortili per l'esecuzione di lavori pubblici 5. le società di progetto (project financing) 6. le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti

3.1 Osservazioni

3.1.1 Società Holding

Rientrano tra i soggetti interessati anche le holding industriali oggi identificabili sulla base dei criteri di prevalenza esaminati dalla Circolare 19/E del 21 aprile 2009. Le istruzioni al Modello IRAP 2018 riportano la seguente definizione di holding industriale *"Si precisa che l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale (cfr. circolare n. 19 del 21 aprile 2009). Al riguardo, il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti (cfr. circolare n. 37 del 22 luglio 2009)."*

⁴ La parte in corsivo è estratta dal documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 24 aprile 2018 su "La fiscalità delle imprese OIC adopter"

3.1.2 Enti non commerciali

Sono esclusi gli enti non commerciali, residenti e non residenti, che determinano il proprio reddito in base alle disposizioni del titolo I del TUIR, e che dunque, in tema di deducibilità degli interessi passivi, applicano l'art. 61, TUIR.

3.1.3 Soggetti esclusi: elenco tassativo

L'elenco dei soggetti esclusi riveste carattere tassativo; in altri termini, la previsione di esclusione configura una norma di stretta interpretazione, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che i soggetti che, pur svolgendo attività assimilabili a quelle esercitate dai soggetti identificati nell'art. 96, co. 5, TUIR, non risultano ivi elencati, ricadono nella disciplina limitativa di cui ai commi 1-4 dell'articolo 96, TUIR (Risoluzione n. 268/E del 3 luglio 2008).

3.1.4 Attività miste

Se una società svolge sia attività escluse di cui al comma 5 dell'articolo 96, TUIR, sia altre attività, ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'art. 96, TUIR, è necessario che l'esercizio delle attività escluse avvenga in via prevalente. A tal fine, la prevalenza deve essere accertata facendo riferimento al volume dei ricavi conseguiti. Pertanto, qualora il volume di ricavi derivanti dalle attività indicate nel comma 5 dell'articolo 96, TUIR, sia superiore a quello relativo all'attività cui invece è applicabile il regime di indeducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati, sarà possibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 96, TUIR. Nell'ipotesi contraria, la società sarà tenuta all'applicazione dell'articolo 96, TUIR, a nulla rilevando l'esercizio parziale di una delle attività identificate nel comma 5 citato (Risoluzione n. 200/E del 3 agosto 2009).

3.1.5 Le società di utilities con capitale pubblico (ex municipalizzate)

Con l'art. 88, comma 1, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, il comma 5 dell'art. 96 del TUIR, nella parte che escludeva espressamente dal conteggio del ROL e degli interessi passivi le *“società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acque, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione”* è stato oggetto di abrogazione.

Pertanto, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (esercizio 2012), l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi, viene esteso anche alle società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione.

3.1.6 Interessi passivi e CFC white List

E' stato confermato con la Circolare 23/E del 26 maggio 2011 che in sede di applicazione delle disposizioni in materia di CFC white list, ai fini del calcolo del tax rate (virtuale) domestico, il socio residente non deve tener conto delle disposizioni speciali richiamate dall'articolo 96, comma 6, del TUIR, non contenute nel medesimo TUIR (art. 1, comma 465, della Legge n. 311 del 2004), trattandosi di disposizioni la cui applicazione in sede di calcolo del tax rate virtuale domestico implicherebbe un'anticipazione di un giudizio di artificiosità sulla struttura estera, da esplicitarsi normalmente in una fase successiva. L'applicazione delle disposizioni speciali extra – TUIR in commento dovrà avvenire successivamente in sede di eventuale tassazione per trasparenza del reddito della controllata estera non black list, come confermato anche dall'art. 8, co. 1, lett c), del D.Lgs. 147/2015 e dal Provv. 143239 del 16 settembre 2016.

3.2 Punti aperti

3.2.1 Tassazione virtuale domestica delle CFC

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143239 del 16 settembre 2016, ha previsto che ai fini del calcolo della tassazione virtuale domestica delle CFC white list (art. 167, co. 8-bis, del TUIR) *“sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti)”*.

Pertanto, si ritiene che l'eventuale variazione in aumento relativa agli interessi passivi indeducibili sia rilevante nel calcolo della tassazione virtuale domestica, anche se non permanente, perché il riversamento non è certo nei periodi d'imposta successivi⁵.

4. La determinazione del ROL

L'art. 96, co. 1, del TUIR prevede che l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati, rispetto a quelli attivi e proventi assimilati (Interessi Passivi Netti = IPN) è deducibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica, desunto dal conto economico della società con le modalità di seguito indicate.

L'eventuale eccedenza del 30% del ROL rispetto agli IPN:

- a decorrere dall'esercizio 2010 può essere riportata a nuovo dalla stessa società, senza limiti di tempo, consentendo conseguentemente la deduzione di maggiori interessi passivi netti a partire dall'esercizio 2011;
- in caso di partecipazione ad un consolidato fiscale nazionale, può essere trasmessa ad esso (vedi § 8. e § 11.).

Con l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto Economico, avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, molti dei componenti positivi e negativi di reddito che in precedenza venivano classificati nell'*area E*, vengono ora accolti nelle sezioni A e B del Conto Economico, modificando indirettamente il calcolo del ROL. Il D.L. 244/2016, c.d. *Milleproroghe* è successivamente intervenuto sulla determinazione del ROL, escludendo espressamente dal calcolo *“i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”*⁶. Tale modifica entra in vigore a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Secondo Assonime⁷, per trasferimenti d'azienda *“sembra logico che la norma intenda riferirsi a tutte le operazioni che hanno una natura realizzativa ai fini contabili e che, quindi, sono idonee a dar luogo a plus-minusvalenze, comprendendovi perciò sia le cessioni che i conferimenti d'azienda”*.

⁵ Anche Assonime nella Circolare n. 17/2017 ritiene che debba assumere rilievo *“la variazione in aumento dell'imponibile domestico effettuata per effetto dell'ineducibilità degli interessi passivi eccedenti ai sensi dell'art. 96, comma 1, del TUIR, trattandosi di una variazione il cui futuro reversal è soltanto eventuale, richiedendo la formazione in futuro di un ROL in grado di riassorbirla.”*

⁶ Art. 96, co. 2, TUIR.

⁷ Circolare Assonime n. 14/2017 e Documento di ricerca CNDCEC del 24/4/2018.

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>In euro</i>	<i>Note</i>
1	Individuare dal conto economico al ... (inserire data): A) Valore della produzione (+) B) Costi della produzione (-) = Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) + Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali + Ammortamento delle immobilizzazioni materiali + Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali + Componenti negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda - Componenti positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda = ROL del periodo	a
2	ROL del periodo + Eccedenza di ROL di periodi precedenti (a partire dall'esercizio 2011 ⁸) = Totale ROL 30% del ROL	a b a+b=c d=c*30%
3	Società facente parte di un consolidato fiscale nazionale: Comunicare alla società consolidante l'eventuale importo del ROL eccedente la differenza tra gli oneri e i proventi finanziari [vedi § 8. e § 11.].		

4.1 Osservazioni

Il comma 2 dell'art. 96 del TUIR individua come ROL la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, così come risultante dal conto economico dell'esercizio.

L'importo dei canoni di locazione finanziaria relativo ai beni strumentali è quello iscritto a conto economico.

Sul punto, con riferimento all'ammontare dei canoni di locazione finanziaria e più in generale alle modalità di determinazione del ROL, la norma è molto chiara nell'attribuire rilevanza alle risultanze di conto economico.

4.2 Punti aperti

4.2.1 Holding industriali

La determinazione del reddito operativo lordo ha determinato qualche perplessità con riferimento alle holding industriali che generalmente presentano un ROL pari a zero. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 19/2009, par. 2.3) ha espressamente chiarito che le holding industriali sono tenute a determinare il ROL rilevante ai fini dell'applicazione

⁸ Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. In particolare, poiché il primo ROL riportabile è quello dell'esercizio 2010, il suo primo utilizzo può essere avvenuto a valere sull'eventuale eccedenza di interessi passivi netti evidenziata con riferimento all'esercizio 2011.

dell'articolo 96 con le modalità puntualmente dettate dal comma 2 di tale ultima disposizione. Non sono quindi applicabili i principi affermati nelle Risoluzioni n. 337/E del 29 ottobre 2002 e n. 143/E del 10 aprile 2008 ai limitati fini del test di vitalità richiesto, ai sensi dell'articolo 172, comma 7, TUIR, per la riportabilità delle perdite nelle operazioni di fusione, che attribuiscono rilevanza ai proventi tipici delle holding (dividendi e plusvalenze).

Peraltro, le holding industriali possono attivare il consolidato fiscale per assorbire i propri interessi passivi indeducibili utilizzando il ROL delle proprie partecipate, ed in tal modo superano il limite rappresentato dal fatto che i proventi della loro gestione caratteristica (plusvalenze e dividendi) non rilevano ai fini della determinazione del ROL.

Le holding industriali risultano inoltre penalizzate dalla novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) la quale, abrogando quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015), prevede l'esclusione dalla determinazione del ROL dei dividendi incassati da società non residenti, che risultino controllate ex art. 2359, co. 1, n. 1) c.c.⁹.

4.2.2 Soggetti IAS/IFRS

Il comma 2 dell'art. 96 del TUIR estende la portata delle norme in esame anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali: tali soggetti dovranno riclassificare il proprio conto economico secondo l'art. 2425 codice civile. Si ritiene che si debbano solo riclassificare le voci del conto economico IAS/IFRS secondo lo schema dell'art. 2425 codice civile, mantenendo fermi i valori così come risultanti dall'applicazione dei principi IAS (in senso conforme, Circolare Assonime n. 46/2009, p. 70).

Il tema pare analogo a quello che si pone per la determinazione della base imponibile IRAP per gli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. In merito pare opportuno ricordare che la relazione alla Finanziaria 2008 riconosce la possibilità che ci siano differenze rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP tra soggetti IAS Adopter e non¹⁰. Si ritiene, anche se un chiarimento ufficiale rimane auspicabile, che la stessa logica semplificatrice sia estendibile anche all'applicazione dell'art. 96 in esame.

4.2.3 Valutazione per i soggetti IAS adopter di beni materiali e immateriali

La norma non consente di escludere, nell'individuazione del ROL, le svalutazioni di beni materiali ed immateriali.

Nella Circolare n. 46/2009 Assonime evidenzia che ciò sembra penalizzare ingiustamente le imprese che, in aderenza al principio della prudenza, operino tali rettifiche le quali, tra l'altro, esprimono un'esigenza valutativa complementare a quella a cui rispondono gli ammortamenti, con i quali vanno a coordinarsi. Assonime conclude queste sue osservazioni sostenendo che il problema in esame assume rilevanza ancora maggiore nelle imprese IAS adopter, quando si tratta di beni che non sono suscettibili di ammortamento, ma possono

⁹ "1. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

¹⁰ Laddove si legge che "Naturalmente, questa conseguenza si produrrà anche nei confronti delle imprese che adottano per scelta o per obbligo i principi contabili internazionali, per le quali, dunque, non possono escludersi divergenze anche rilevanti nella determinazione della capacità contributiva rispetto alle imprese ancorate ai principi contabili nazionali. Si tratta di una conseguenza inevitabile; sarebbe parso illogico, infatti, una volta operata la scelta semplificatrice di far derivare direttamente la base imponibile dal conto economico, sostituire le variazioni fiscali con altre variazioni, costringendo tali soggetti a rideterminare la base imponibile per adeguarla a quella calcolata con i principi contabili tradizionali".

solo essere svalutati (assoggettati ad impairment test), come i beni a vita utile indefinita e l'avviamento.

4.2.4 Rilevanza rispetto alla disciplina relativa ai c.d. "super" e "iper" ammortamenti

Si ritiene che l'eventuale fruizione dei benefici legati alla disciplina dei c.d. super e iper ammortamenti, introdotti rispettivamente con la L. 208/2015 e L. 232/2016, sia irrilevante ai fini della determinazione del ROL: trattandosi di una agevolazione che si traduce in una variazione in diminuzione del reddito, non va a modificare i componenti negativi di reddito iscritti nel conto economico a titolo di ammortamenti¹¹.

5. Gli interessi passivi esclusi per norma/prassi e per interpretazione

L'art. 96, co. 6, TUIR, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina in commento talune tipologie di interessi passivi, disciplinati da specifica regolamentazione, da applicare in via prioritaria. Esistono inoltre ulteriori esclusioni, derivanti da altre disposizioni di legge o dalla prassi, ovvero desumibili in via interpretativa.

Dal punto di vista operativo, è necessario:

- a) dapprima individuare gli interessi passivi che risultano indeducibili in base alle disposizioni citate nel predetto art. 96, co. 6, TUIR;
- b) poi individuare le ulteriori esclusioni derivanti da altre norme, dalla prassi o dall'interpretazione;
- c) infine applicare sul complesso dei residui interessi passivi, diversi da quelli sub a) e b), la disciplina dell'art. 96, TUIR.

n.	Descrizione
1	<p>Individuazione degli interessi passivi da escludere dall'art. 96 per norma o prassi</p> <p>INTERESSI ESCLUSI DALL'ART. 96 ED INDEDUCIBILI IN VIA ASSOLUTA</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Interessi passivi indeducibili in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 7, TUIR (disposizioni sul <i>transfer pricing</i>) (Art. 96 co. 6, TUIR) b) Interessi passivi di cui all'art. 90, comma 2, TUIR, relativi agli immobili patrimonio, indeducibili se non sostenuti per l'acquisto o la costruzione (Art. 96 co. 6, TUIR) c) Interessi passivi indeducibili in applicazione dell'art. 1, comma 465, della L. n. 311/2004 (interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative) (Art. 96 co. 6, TUIR) d) Interessi passivi indeducibili su pagamenti trimestrali IVA (art. 66, comma 11, DL 331/93) <p>INTERESSI ESCLUSI DALL'ART. 96 E DEDUCIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> e) Interessi passivi relativi all'acquisto di automezzi (Circolare n. 47/E del 18/6/2008, quesito n. 5.3), deducibili ex art. 164, TUIR f) Interessi imputati ad incremento del costo delle rimanenze (CM 19/2009, par. 2.2.4) (Art. 92, TUIR) g) Interessi imputati ad incremento del costo delle commesse (CM 19/2009, par. 2.2.4) (Art. 93, TUIR) h) Interessi passivi impliciti da debiti commerciali (ossia non previsti dal contratto di fornitura) (Art. 96, TUIR) i) Interessi passivi espliciti da debiti commerciali (ossia previsti dal contratto di

¹¹ L'Agenzia delle Entrate e il MISE nella Circolare 4 del 2017, affermano, infatti, che si tratta di "una deduzione che opera in via extracontabile" (§ 5.4).

	<p>fornitura – Circolare n. 38/2010)</p> <p>j) Interessi passivi su depositi cauzionali riferibili ad operazioni commerciali (Circolare n. 38/2010)</p> <p>k) Sconti finanziari pronta cassa a clienti (Diretta MAP 28/5/2009)</p> <p>l) Interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, anche se posseduti in virtù di un contratto di leasing (CM 37/2009 par. 2)</p> <p>m) Interessi passivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigore di un contratto di “zero balance cash pooling”</p>
2	<p>Individuazione degli oneri finanziari da escludere dall’art. 96 e deducibili per interpretazione della dottrina</p> <p>a) Interessi passivi/componenti da attualizzazione su voci non aventi natura finanziaria (es.: fondi rischi per i soggetti IAS), compresi gli oneri per il ripristino ambientale</p> <p>b) Differenze cambio attive e passive</p> <p>c) Interessi di mora (§ 6.4.)</p> <p>d) Interessi passivi su debiti verso l’Erario</p>

5.1 Osservazioni

5.1.1 Interessi passivi capitalizzati

Si ricorda che ai sensi del comma 1, primo periodo, dell’art. 96, TUIR, non sono soggetti a limitazioni (in termini di deducibilità) gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni per effetto dell’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR (beni immobili alla cui produzione o ristrutturazione è diretta l’attività dell’impresa; beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, fino al momento della loro utilizzazione).

Le regole di capitalizzazione degli interessi passivi sono contenute nei principi contabili OIC 16, § 41 - 44 (per i cespiti), OIC 24, § 39 (per le immobilizzazioni immateriali) e OIC 13, § 39 (per i beni merce) che richiedono, fra l’altro che:

- gli oneri finanziari siano effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene, per i beni merce non può superare il valore realizzabile del bene desumibile dall’andamento del mercato. L’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l’ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall’investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio;
- il periodo di costruzione sia significativo e per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi all’immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l’uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. Per i beni merce deve essere significativo il periodo di produzione.

5.1.2 Interessi passivi su immobili patrimonio

Per gli interessi passivi su immobili patrimonio ex art. 90, comma 2, TUIR, si ricorda che – con norma di interpretazione autentica contenuta nella Finanziaria 2008¹² – è stato definitivamente chiarito che l’indeducibilità di cui al predetto art. 90, comma 2, TUIR non si

¹² Art. 1, comma 35, della L. n. 244/2007

estende agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione e per la costruzione¹³ di questi stessi immobili, che sono deducibili in base all'art. 96, TUIR.

Inoltre, l'art. 1, co. 36, della stessa Finanziaria 2008 ha previsto per le società immobiliari la non rilevanza, ai fini dell'art. 96 del TUIR, e quindi l'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (cosiddetti interessi passivi "ipotecari"); sul tema è poi intervenuto l'art. 4 del D.Lgs. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione) limitando la deducibilità alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Sono considerate tali le società il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono per almeno 2/3 canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati.

Si ricorda anche che la Circolare 37/E del 2009 ha previsto l'esclusione dall'art. 96 degli interessi passivi sugli immobili oggetto di locazione detenuti in leasing.

5.1.3 Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

Inoltre, l'art. 1, co. 36, della stessa Finanziaria 2008 ha previsto la non rilevanza, ai fini dell'art. 96 del TUIR, e quindi l'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (cosiddetti interessi passivi "ipotecari"), come specificato dalle Circolari 19/E e 37/E del 2009.

Si ricorda anche che la Circolare 37/E del 2009 ha chiarito che l'esclusione dall'art. 96 degli interessi passivi sugli immobili destinati alla locazione si applica anche nel caso in cui detti immobili sono detenuti in leasing.

Con l'art. 4, co. 4, del D.Lgs. 147/2015, il Legislatore – anche a seguito dei dubbi sollevati dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate – è intervenuto in via interpretativa sull'ambito di applicazione dell'art. 1, co. 36, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), chiarendo che l'integrale deducibilità degli interessi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto e la costruzione, garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, spetta alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliari, intendendosi per tali quelle il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo della suddetta disposizione, si ritiene che, con la locuzione "*interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati alla locazione*", il Legislatore faccia riferimento sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati all'attività di locazione, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia (Circolare 37/E del 2009).

5.1.4 Sconti pronta cassa passivi

Nella Diretta MAP del 28 maggio 2009 è stato chiarito che agli sconti "pronta cassa" relativi ad operazioni commerciali, imputati tra i proventi ed oneri finanziari, è applicabile la disciplina relativa agli interessi derivanti da operazioni commerciali; pertanto, gli sconti "pronta cassa" attivi assumono rilevanza ai fini del calcolo dell'ammontare degli interessi passivi deducibili di cui all'articolo 96, TUIR, mentre gli sconti "pronta cassa" passivi dovranno considerarsi esclusi dalla disciplina in commento, e quindi integralmente deducibili.

¹³ Circolare n. 19/E del 21/4/2009 § 2.2.5.

5.1.5 Crediti pro soluto

In tema di cessione pro soluto di crediti non ancora scaduti, l'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 1.1 della Circolare 14/E del 2014, chiarisce che il principio contabile OIC 15, nel prevedere, in linea generale la contabilizzazione dell'intera differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore di iscrizione in bilancio del credito, quale perdita su crediti da allocare alla voce B.14 del Conto Economico, fa salva la possibilità di individuare, sulla base del contratto, componenti economiche diverse, quali quella finanziaria. Pertanto ritiene che *“l'eventuale qualificazione, basata sulla lettera del contratto, assuma rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che solo l'eventuale componente finanziaria esplicita in bilancio sconterà le limitazioni previste dall'art. 96 del testo unico”*.

5.2 Punti aperti

5.2.1 Interessi passivi relativi a beni a deducibilità parziale (auto, telefoni, terreni)

Nella Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008, quesito n. 5.3, è stato chiarito che agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto degli automezzi è applicabile la disciplina di cui all'art. 164, TUIR, e non quella di cui all'art. 96, TUIR; ci si chiede se debbano essere ugualmente esclusi dalla disciplina dell'art. 96, TUIR, dovendo invece trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 164, TUIR, anche gli oneri finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi automezzi.

Per connessione, ci si chiede se debbano essere parimenti esclusi gli interessi passivi relativi all'acquisto (ovvero alla locazione finanziaria, in forza di quanto appena evidenziato) di beni che abbiano caratteristiche “oggettive” di indeducibilità, totale o parziale, dal reddito. Il riferimento potrebbe essere agli apparati telefonici, deducibili (salvo eccezioni) nella misura dell'80% (art. 102, comma 9, TUIR).

Di contro, si ritiene che le conclusioni cui giunge la Circolare n. 47/E del 2008 citata non siano estendibili ad un'altra fattispecie di costo avente riconoscimento fiscale limitato, vale a dire quella riguardante lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato ex art. 36, c. 7 e segg., DL 223/2006¹⁴.

5.2.2 Interessi passivi/componenti da attualizzazione di fondi rischi (soggetti IAS)

A conferma di quanto a suo tempo sostenuto da Assonime (Circolare n. 46/2009, p. 48), l'art. 9, comma 2, D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che sono esclusi dall'applicazione dell'art. 96 i proventi e gli oneri di attualizzazione sui fondi rischi stanziati in bilancio dai soggetti IAS, in quanto non aventi natura finanziaria.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.M. 1° aprile 2009, n. 48, si deve inoltre ritenere escluso dall'art. 96, TUIR, anche l'interest cost avente come contropartita il fondo TFR (cfr. Relazione illustrativa al D.M. 48/2009 citato).

In generale, gli oneri di attualizzazione vanno considerati come una componente volta ad integrare il costo stimato a cui si riferiscono (sia esso l'onere connesso ad un rischio o l'investimento che comporterà oneri di ripristino o il costo del personale nel trattamento di

¹⁴ Infatti, mentre nel caso della generalità dei costi (di varia natura) relativi ai mezzi di trasporto il Legislatore ha introdotto una disposizione (art. 164, TUIR) specifica, da ritenere quindi prevalente rispetto alle altre disposizioni del TUIR, nel caso degli immobili il Legislatore si è limitato (art. 36, co. 7, e segg. del DL n. 223/2006) a stabilire la parziale indeducibilità degli ammortamenti (ovvero, dei canoni di locazione finanziaria), senza dettare (come invece è avvenuto per i mezzi di trasporto) una disciplina “generale” nell'ambito delle disposizioni relative ai redditi di impresa. Anche su questo punto sarebbe comunque opportuna una presa di posizione ufficiale.

fine rapporto) che avrà la stessa rilevanza fiscale del costo integrato, con la conseguenza che non potrà mai assumere valenza di onere finanziario ex art. 96 TUIR.

5.2.3 Differenze attive e passive su cambi

In dottrina non vi è uniformità di pensiero circa l'inserimento degli utili e perdite su cambi nell'ambito oggettivo di applicazione della norma; taluni autori sostengono sia necessario indagare la causa contrattuale del rapporto in valuta; altri ritengono invece escluse tali componenti, anche alla luce del fatto che in conto economico tali partite sono allocate in una specifica voce (Cfr. Assonime Circ. 46/2009).

A nostro parere, le differenze su cambio sono escluse dal conteggio dell'art. 96 TUIR sia perché prive di causa finanziaria, sia perché allocate nella voce di conto economico C.17-bis, e non tra gli oneri/proventi finanziari.

5.2.4 Interessi passivi su debiti verso l'Erario

Gli interessi passivi connessi a debiti verso l'Erario possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni di Commissioni tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc.. In genere, essi derivano quindi da debiti per imposte dirette ed indirette relative ad esercizi precedenti. Si ritiene che l'esclusione dall'art. 96, TUIR degli interessi passivi per i debiti verso l'Erario possa basarsi sul fatto che si tratta di *“componenti reddituali che, pur avendo giuridicamente natura di interessi, non sottendono ad alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall'impresa (rectius, non sono interessi corrispettivi)”* (Circolare Assonime n. 46/2009, par. 4.1, pag. 38).

Ciò pare implicitamente confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E del 2014, che ha ufficializzato le risposte formulate dai funzionari dell'Agenzia in occasione di Telefisco di gennaio 2014, senza più riproporre, alla risposta 8.2 della circolare, relativa al versamento tardivo dell'IMU, il passaggio fornito durante la manifestazione (risposta 18) relativo all'indeducibilità degli *“interessi e sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo”*.

Si ritiene che, per le stesse considerazioni sopra indicate, siano esclusi dalla normativa di cui all'art. 96, TUIR anche gli interessi passivi sui debiti verso l'Erario relativi a ravvedimento operoso oppure a rateizzazioni obbligatorie nei versamenti delle imposte sostitutive (ad es., le rate di pagamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei cespiti, sugli affrancamenti dei disallineamenti da operazioni straordinarie, ecc..).

Poiché agli interessi passivi su debiti nei confronti dell'Erario non si applica l'art. 96, TUIR, se ne deduce che essi siano integralmente deducibili, secondo le regole generali di deducibilità dal reddito d'impresa (vedi in tal senso, da ultimo, Cass. n. 12246 del 19 maggio 2010).

Si ritiene, invece, che gli interessi passivi verso l'Erario risultanti dalla rateizzazione *“volontaria”* nel versamento delle imposte (es. rateizzazione nel modello Redditi e/o dilazioni D.Lgs. 218/1997) rientrino nel conteggio dell'art. 96, TUIR perché derivanti da una scelta finanziaria dell'impresa.

5.2.5 La capitalizzazione degli interessi passivi sul costo degli immobili di *“propria promozione”*

Con particolare riferimento agli immobili merce di propria promozione, e cioè costruiti o acquistati per la successiva vendita a terzi, è auspicabile una conferma ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria sulla possibilità di capitalizzare, nel costo di costruzione degli

immobili merce, anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto di aree edificabili, sulle quali verranno realizzati i medesimi fabbricati.

5.2.6 La capitalizzazione degli interessi passivi sul costo degli immobili realizzati su commessa

Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 21 aprile 2009 viene confermato che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa, a condizione che gli stessi siano correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze, secondo quanto indicato dai principi contabili (OIC 23). Diversamente, gli interessi passivi non imputati ad aumento delle rimanenze potranno essere dedotti dal reddito dell'esercizio in base a quanto disposto dall'art. 96 del TUIR. Per le imprese che applicano il criterio della commessa completata, è accettabile imputare ai costi di commessa gli oneri finanziari quando sono rispettate le condizioni dettate nel § 84 dell'OIC 23, ossia:

- a) l'appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante;
- b) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa se ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto.

Per le imprese che applicano il criterio della "percentuale di completamento", il § 59 del principio contabile OIC 23 consente di considerare gli interessi passivi tra i costi della commessa presi in considerazione per determinare la percentuale di avanzamento di cui tener conto nel valore delle rimanenze quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono un elemento determinante per valutare la redditività della commessa;
- b) l'appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante;
- c) la percentuale di completamento è stimata attraverso il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost) o altri metodi in cui la valutazione dei lavori è in funzione dei ricavi e costi previsti. Non è consentita la rilevazione degli oneri finanziari quali costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o similari;
- d) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa se ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto.

Tale situazione di criticità si verifica soprattutto nel caso di appalti di opere pubbliche, dovuta sia all'assenza di anticipazioni, sia ai ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, che inducono le imprese di costruzione a dover ricorrere a rilevanti finanziamenti esterni per l'avvio e l'iter di completamento dell'opera, incidendo profondamente sulla gestione finanziaria dell'impresa. Tuttavia non pare che in tale ipotesi si possa parlare di imputazione degli interessi passivi ad incremento del valore delle rimanenze; di conseguenza, non si versa nell'ipotesi dell'art. 110, co. 1, lett. b), TUIR e tali interessi passivi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR.

6. Individuazione dei contratti e dei proventi ed oneri finanziari

Nell'individuare l'ambito oggettivo di applicazione della regola di deducibilità nel limite del 30% del ROL, il terzo comma della norma specifica che *"assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti*

da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. [...]”.

Presupposto per l'individuazione del rapporto dal quale discendono gli interessi, gli oneri e i proventi ad essi assimilati, è la causa finanziaria dello stesso. L'inclusione degli interessi attivi derivanti da crediti commerciali e di quelli virtuali nei confronti della Pubblica Amministrazione è preordinata a neutralizzare l'effetto finanziario di un ritardo nel pagamento da parte del cliente.

In merito al richiamo della *“causa finanziaria”*, in via preliminare si deve ritenere che il Legislatore abbia inteso fare riferimento al concetto di causa contrattuale, intesa come ragione giustificatrice del contratto sottostante.

Va tuttavia rilevato che manca nel nostro ordinamento una individuazione dei contratti con *“causa finanziaria”*, con la conseguenza che deve essere ricercato un criterio ermeneutico che consenta di stabilire l'ambito dei rapporti giuridici rilevanti ai fini della norma in esame.

La norma fa riferimento esplicito al contratto di mutuo, al contratto di locazione finanziaria e all'emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari; al riguardo, pare un dato incontrovertibile che un tratto comune alle accennate tipologie contrattuali è rappresentato dall'essere sottese ad operazioni comunque finalizzate al reperimento di capitali di terzi, e che pertanto gli altri rapporti non identificati dal terzo comma dell'art. 96 devono presentare eguale caratteristica.

In ogni caso, si rammenta che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/2009, par. 2.2, pur non definendo la *“causa finanziaria”*, ha chiarito che rientrano nell'ambito della disciplina in esame *“ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli od altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”*.

A tal fine, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/2010 dimostra che la *“causa finanziaria”* costituisce la regola generale da applicare per risolvere i casi incerti.

Sono quindi escluse dall'art. 96 del TUIR le componenti da allocare o allocabili alla voce B7 di Conto Economico secondo corretti principi contabili (OIC 12 di dicembre 2016 con emendamenti di dicembre 2017), relative ai costi per servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie:

- noleggio cassette di sicurezza;
- servizi di pagamento utenze;
- costi per la custodia di titoli;
- commissioni per fidejussioni non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti;
- spese e commissioni di factoring non di natura finanziaria.¹⁵

Si ritiene che non rientrino nell'art. 96 del TUIR:

- spese per la disposizione di bonifici;
- spese per utilizzo di bancomat e effettuazione di Home Banking.

Si ritiene anche che siano escluse dall'art. 96 del TUIR le componenti allocate o allocabili nelle voci C-17 *bis*, mentre per le componenti allocate o allocabili nelle voci C-15, C-16 e C-17 è comunque necessario verificare che vi sia la *“causa finanziaria”*.

L'OIC 12 quando definisce i componenti di C17 senza utilizzo del costo ammortizzato indica che trovano allocazione i costi di transazione iniziali di competenza dell'esercizio. L'OIC 19, § 20 stabilisce che (grassetto aggiunto) *“I costi di transazione sono costi marginali direttamente*

¹⁵ Come indicato nel Documento di Ricerca del CNDCEC *“La fiscalità delle imprese OIC adopter”* del 24/4/2018 a pag. 49

attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. **Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte".**

L'OIC 19, §45 indica che (grassetto aggiunto) **"i costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda par. 63)".**

Quindi, l'OIC esplicita chiaramente che:

- ogni costo iniziale sostenuto per ottenere il finanziamento è un costo di transazione;
- tali costi di transazione devono essere ripartiti ed iscritti negli oneri finanziari;
- le spese di istruttoria e le spese di perizia sono costi iniziali che rientrano tra gli oneri finanziari;
- l'OIC 12 inserisce negli oneri finanziari la ripartizione dei costi di transazione.

Medesima classificazione per i costi di transazione nel caso di costo ammortizzato, solo che la ripartizione non avviene in modo costante ma avviene al tasso di interesse effettivo.

6.1 Le tipologie di contratti finanziari

Quanto alle categorie di rapporti rilevanti ai fini in questione si riporta il seguente prospetto:

n.	Descrizione
1	Individuazione dei contratti di mutuo Contratti di mutuo, salvo contratti di finanziamento garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione ¹⁶ Prestiti <i>intercompany</i> <i>Notional cash pooling</i> Finanziamento per l'acquisto o la costruzione di beni
2	Individuazione dei contratti di locazione finanziaria Per i soggetti IAS: <i>leasing</i> aventi natura finanziaria in base allo IAS 17, che trasferiscono rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene, indipendentemente dalla previsione

¹⁶ L'esclusione riguarda sia gli immobili patrimonio che gli immobili strumentali per natura (circ. Agenzia delle Entrate, n. 37 del 2009, par. 2).

	del diritto di riscatto ¹⁷ Per i soggetti non IAS: <i>leasing</i> aventi per oggetto beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta del conduttore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, con facoltà di riscatto
3	Prestiti obbligazionari e titoli similari Prestiti obbligazionari non convertibili Prestiti obbligazionari convertibili Prestiti obbligazionari obbligatoriamente convertibili Strumenti finanziari non partecipativi Titoli di debito emessi da s.r.l. ai sensi dell'art. 2483 c.c. Cambiali finanziarie Versamenti a fondo perduto e/o in conto capitale successivamente convertiti in finanziamenti soci ¹⁸
4	Altri rapporti aventi causa finanziaria Garanzie rilasciate da terzi inerenti a rapporti aventi natura finanziaria Contratti derivati <i>cash flow hedging</i> a copertura del rischio tasso Sconto di crediti Contratti di riporto Pronti contro termine Factoring pro soluto/pro solvendo ¹⁹ Cartolarizzazione dei crediti ex L. 130/1999 (<i>securitisation</i>) Conto corrente bancario
5	Contratti di natura commerciale nei confronti della Pubblica Amministrazione²⁰ (per il conteggio degli interessi attivi "virtuali") La norma trova applicazione nei confronti dei soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione.

6.1.1 Osservazioni

L'individuazione dei contratti prevista dal comma 3 dell'art. 96 del TUIR consente di determinare gli interessi attivi e passivi ed i proventi/oneri assimilati derivanti da contratti finanziari o aventi causa finanziaria esplicita.

6.1.2 Punti aperti

Nulla da segnalare.

6.2 Gli interessi attivi e proventi assimilati

Si riporta un'elencazione esemplificativa degli interessi attivi e dei proventi assimilati²¹; a tal fine si è tratto spunto dall'interpretazione data dal principio nazionale OIC 12, circa gli

¹⁷ Per i soggetti IAS le operazioni di *sale and lease back* sono contabilizzate come finanziamento di terzi.

¹⁸ Con decorrenza dal momento della conversione, cfr. Agenzia delle Entrate Circ. 11/E del 17/3/2005.

¹⁹ V. Assonime Circ. 46, cit., e Agenzia delle Entrate Ris. 5/E del 7/1/2009

²⁰ Trattasi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

²¹ In relazione all'ambito oggettivo di applicazione del concetto di provento od onere assimilato, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19/E/2009 si è espressa ritenendo di attribuire rilevanza a qualunque componente "*che presenti un contenuto economico sostanziale assimilabile ad un interesse passivo od attivo*" affermando quindi, per la determinazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 96, TUIR, un principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

elementi da classificare alla voce C15 e C16 di Conto Economico e dalle pronunzie dell'Amministrazione Finanziaria sulla portata della nozione di finanziamento²².

Al fine di una più precisa e efficace gestione del conteggio può essere opportuno integrare il piano dei conti con espliciti sottoconti che raccolgano nell'ambito delle voci interessate le voci rilevanti ai sensi dell'art. 96 del TUIR.

Descrizione
Elencazione degli interessi attivi e dei proventi assimilati
a. Interessi attivi su rapporti di conto corrente bancario anche in valuta
b. Sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito ("pronta cassa" - cash discount)
c. Sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito (per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato) ("pronta cassa" - cash discount)
d. Interessi attivi su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse
e. Nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del credito
f. Interessi attivi derivanti da rapporti di natura commerciale, inclusi gli interessi attivi su depositi cauzionali connessi ad operazioni commerciali
g. Interesse attivo da operazioni in strumenti derivati di copertura del rischio di oscillazione del tasso d'interesse
h. Interessi attivi derivanti da rapporti di finanziamento intercompany
i. Interessi attivi maturati su crediti per rimborso imposte
j. Interessi attivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigore di un contratto di <i>notional cash pooling</i> (invece non rilevano gli interessi derivanti da contratti di <i>zero balance cash pooling</i>)
k. Interessi attivi derivanti da sottoscrizione di prestiti obbligazionari e da strumenti finanziari non partecipativi in genere
l. Interessi maturati su titoli a reddito fisso (CCT, BTP, ...)
m. Interessi sui titoli senza cedole (zero coupon) – interessi impliciti e premio di sottoscrizione
n. Interessi attivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziaria
o. Interessi attivi su prestiti a dipendenti
p. Componenti derivanti dalle operazioni di riporto e di pronti contro termine su titoli
q. Aggi su prestiti concessi
r. Interessi attivi su erogazioni anticipate del TFR
s. Contributi in c/interessi
t. Interessi attivi su commercial paper
u. Componenti finanziarie derivanti dalla contabilizzazione degli strumenti e

²² In relazione all'applicazione dell'OIC 12, per individuare gli oneri e proventi finanziari soggetti all'applicazione dell'art. 96, TUIR, Assonime (cfr. circ. 46/2009 par. 4.3.) raccomanda di accertare che anche la norma fiscale li qualifichi come tali e non come componenti reddituali di altra natura soggette ad altre regole impositive.

attività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato

- v. Eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data
- w. La differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura

6.2.1 Osservazioni

6.2.1.1 Interessi su prestiti a dipendenti

Nella Circolare n. 38/2010 (risposta ai quesiti MAP del 3 giugno 2010), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che *"i prestiti ai dipendenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR se presentano le caratteristiche enunciate nella Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 (paragrafo 2.2) e cioè devono scaturire da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione"*.

6.2.1.2 Interessi attivi impliciti derivanti da rapporti di natura commerciale

La Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 2009, par. 2.2.1, precisa che tali interessi attivi assumono rilevanza ai fini dell'art. 96 a prescindere dalla loro esplicitazione in contabilità.

6.2.1.3 Sconti finanziari attivi per pagamenti pronta cassa

Con riferimento agli Sconti finanziari attivi per pagamenti pronta cassa si richiama la risposta al MAP del 28 maggio 2009 in cui l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che essi rientrano nella definizione di interessi attivi e proventi assimilati ai fini dell'applicazione della norma in esame.

6.2.1.4 Utilizzo interessi attivi per ridurre interessi passivi riportati a nuovo

Secondo la Circolare Assonime n. 46/2009 (nota 107), gli interessi attivi dell'esercizio, se eccedenti gli interessi passivi dell'esercizio, potrebbero essere utilizzati per dedurre gli interessi passivi netti di esercizi precedenti, in quanto le eccedenze di interessi passivi riportate a nuovo dovrebbero condividere lo stesso trattamento fiscale degli interessi passivi di competenza di ciascun esercizio, nel senso che se gli interessi attivi eccedono quelli di periodo, fino a concorrenza di tale eccedenza, anche gli interessi passivi riportati a nuovo si rendono automaticamente deducibili.

A conferma di tale affermazione, nella Circolare n. 38/2010, l'Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente circa la possibilità che se *"in un determinato periodo d'imposta, gli interessi attivi di periodo sono superiori agli interessi passivi dello stesso periodo d'imposta, l'eccedenza degli interessi attivi è utilizzabile per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili"*.

6.2.1.5 Interessi attivi su depositi cauzionali aventi causa finanziaria

Nella Circolare n. 38/2010 (risposta ai quesiti MAP del 3 giugno 2010), l'Agenzia delle Entrate ha confermato che rientrano nella normativa gli interessi attivi (ed anche passivi) sui depositi cauzionali aventi causa finanziaria; in base alla regola generale riguardante gli interessi derivanti da rapporti commerciali, in caso di depositi cauzionali connessi a rapporti commerciali, gli interessi passivi sono deducibili senza essere assoggettati alla regola del 30%

del ROL, mentre gli interessi attivi concorrono, insieme agli altri interessi attivi citati dalla norma, a determinare il plafond di deducibilità immediata degli interessi passivi (ante utilizzo del 30% del ROL). Si ricorda che il deposito cauzionale è sovente relativo ad un contratto commerciale (ad es., di locazione oppure di fornitura di utilities) ed in quanto tale non costituisce una “scelta finanziaria” dell’impresa.

Nello specifico, l’Agenzia ha fatto riferimento alla Circolare 19/E del 21 aprile 2009, ove, con riguardo agli interessi (passivi) corrisposti sui depositi di riassicurazione (vale a dire sui depositi cauzionali costituiti nell’ambito dei rapporti con i quali l’impresa di assicurazione cede una quota del rischio assunto ad altra impresa di assicurazione), è stato chiarito che gli stessi non hanno causa finanziaria, in quanto assumono una funzione di garanzia. Nella Risposta fornita nella citata Diretta MAP, confermata nella Circolare n. 38/E/2010, è stato quindi affermato quanto segue: *“Di conseguenza, applicando al caso in esame le considerazioni sopra svolte, si ritiene che i depositi cauzionali sui contratti commerciali non hanno causa finanziaria in quanto scaturenti da rapporti di natura commerciale e di conseguenza non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR”.*

6.2.1.6. Interessi e proventi attivi derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 15, al paragrafo 32, prevede che in base all’art. 2426, co. 1, n. 8, del c.c. i crediti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione). Il paragrafo 33 continua affermando che tale criterio può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48 e generalmente sono irrilevanti se a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi).

L’OIC 15 nel capitolo riguardante il “costo ammortizzato in presenza di attualizzazione”, ai paragrafi 44 e 45 prevede che:

- *“i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo”*
- *“nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 42 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione”.*

Per quanto riguarda i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis del c.c.) o le micro-imprese (art. 2435-ter del c.c.) non è obbligatoria l’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. In questo caso il credito è iscritto al valore nominale.

Si rammenta che per quanto riguarda le disposizioni di prima applicazione, l’art. 12, co. 2, del D.Lgs. 139/2015 ha previsto la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non avevano ancora esaurito i loro effetti in bilancio: in sostanza l’applicazione del costo ammortizzato per i soggetti solari si poteva

applicare per la prima volta ai crediti sorti a partire dall'1 gennaio 2016. Se altrimenti la società non si avvalga di tale facoltà deve applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ai crediti retroattivamente imputando gli effetti agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto al netto dell'effetto fiscale (OIC 15, § 90).

6.2.2 Punti aperti

6.2.2.1 Interessi attivi su crediti verso Erario

I crediti verso l'Erario possono essere utilizzati in compensazione, chiesti a rimborso, ceduti a terzi ex art. 43-bis DPR 602/73, ovvero, se relativi ad IRES, ceduti a società del gruppo ex art. 43-ter DPR 602/73. Sui crediti chiesti a rimborso maturano interessi attivi a tassi stabiliti da apposite norme. L'utilizzo dei crediti secondo una delle descritte modalità avviene in base ad una scelta finanziaria dell'impresa, che può ritenere preferibile optare per il rimborso di un determinato credito, piuttosto che utilizzarlo in compensazione (verticale oppure orizzontale) oppure cederlo a terzi oppure all'interno del Gruppo.

Si ricorda che la scelta finanziaria da parte dell'impresa tiene conto anche del fatto che, in caso di rimborso, la maturazione dell'interesse avviene decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Considerata, quindi, la scelta finanziaria da parte dell'impresa, si ritiene che gli interessi attivi sui crediti verso l'Erario possano rientrare tra quelli rilevanti ai fini del conteggio dell'art. 96 del TUIR.

6.2.2.2 Interessi impliciti

Nel documento *“motivazioni alla base delle decisioni assunte”* dell'OIC 15, che tuttavia non ne costituisce parte integrante, viene precisato che: *“Per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, sono state eliminate le precedenti disposizioni sullo scorporo degli interessi impliciti nel caso di crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, non fruttiferi di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, [...]”*. Tuttavia la disciplina dello scorporo degli interessi impliciti si ritiene risulti ancora applicabile:

- alle micro-imprese;
- alle imprese con bilancio abbreviato;
- alle imprese con bilancio ordinario che non applicano il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione se gli effetti sono irrilevanti.

6.3 Gli interessi passivi e gli oneri assimilati

Nella precedente versione della presente circolare veniva richiamato il documento interpretativo n. 1 del principio contabile 12 *“Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi”*. Tale documento interpretativo era utilizzato per l'individuazione degli elementi da classificare alla voce C17 di Conto Economico, a tal proposito occorre segnalare che già nella versione di agosto 2014 dell'OIC 12 era indicata nella parte introduttiva l'incorporazione del predetto documento Interpretativo quale parte integrante del principio contabile.

Il nuovo OIC 12 emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 tiene conto dell'incorporazione del Documento Interpretativo, pertanto, sulla portata della nozione di finanziamento e circa l'individuazione degli elementi da classificare alla voce C17 di Conto Economico: alla luce di tali richiami si trae spunto dallo stesso OIC 12, dall'OIC 19 e dalle pronunzie dell'Amministrazione.

6.3.1 Elencazione degli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati

L'elencazione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati è stata suddivisa in tre parti:

- 1) interessi passivi;
- 2) commissioni e spese bancarie;
- 3) altri oneri finanziari assimilati.

1	Interessi passivi <ol style="list-style-type: none">a. Interessi passivi su rapporti di conto corrente bancario anche in valutab. Sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del credito (pronta cassa)c. Sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito (per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato)d. Interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interessee. Nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 52, OIC 19 "Debiti") e il valore a termine del debitof. Interessi passivi da operazioni in strumenti derivati di copertura dal rischio di oscillazione del tasso d'interesseg. Interessi passivi derivanti da rapporti di finanziamenti intercompany (nei limiti di cui all'art. 110, co. 7, TUIR, ove dovuti a consociate non residenti)h. Interessi passivi maturati su dilazione di pagamento di imposte (esclusi gli interessi maturati per ritardato versamento cfr. OIC 12, par. 101, lett. a))i. Interessi passivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigore di un contratto di <i>notional cash pooling</i> (invece non rilevano gli interessi derivanti da contratti di <i>zero balance cash pooling</i>)j. Interessi derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari di qualsiasi naturak. Disaggi di emissione e premi di rimborso connessi all'emissione di prestiti obbligazionaril. Disaggi di emissione e premi di rimborso connessi all'emissione di titoli di debitom. Disaggio non ancora ammortizzato nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per le quote annullaten. Interessi passivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziariao. Interessi passivi su commercial paperp. Interessi passivi su contratti di mutuoq. Interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione di immobili-patrimonior. Interessi passivi per l'acquisizione degli immobili merces. Interessi passivi su finanziamenti socit. Interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarieu. Interessi passivi da factoring pro soluto/pro solvendo²³v. Interessi ed oneri da operazioni di cartolarizzazione dei crediti ex L. 130/1999
----------	--

²³ Non si considerano di natura finanziaria le commissioni connesse alla gestione del credito nell'attività di factoring.

	<ul style="list-style-type: none"> w. Interessi passivi relativi ai finanziamenti concessi per la realizzazione di lavori su commessa non imputati a incremento del costo x. Quota di interessi passivi inclusi nelle rate dei canoni di locazione finanziaria
2	<p>Commissioni e spese bancarie</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Oneri connessi ad operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta b. Oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito dei titoli c. Commissioni passive su finanziamento d. Commissioni passive su fidejussioni, fatta eccezione per le fidejussioni richieste per i rimborsi IVA e per la partecipazione ad appalti e. Commissioni passive su altre garanzie rilasciate da terzi f. Commissioni di massimo scoperto g. Commissioni per mancato utilizzo di linee di credito h. Spese accessorie a finanziamenti i. Oneri vari relativi all'emissione di un prestito obbligazionario j. Spese e commissioni di factoring relative alla anticipata disponibilità finanziaria del credito smobilizzato k. Oneri derivanti da sconto di crediti l. Costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per le quote annullate
3	<p>Altri oneri finanziari assimilati</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Componenti finanziarie derivanti da operazioni di cessione di beni caratterizzata da un'opzione di riacquisto o retrocessione (soggetti IAS) b. Componenti finanziarie derivanti dalla contabilizzazione degli strumenti e passività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato c. Oneri per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine d. L'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data e. La differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura f. Valore contabile residuo (eventuale) dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi, nel caso di estinzione anticipata di un debito

6.3.2 Osservazioni

6.3.2.1 Piano dei conti

Considerato che la raccolta dei dati necessari in sede di determinazione dell'onere impositivo potrebbe risultare oltremodo laboriosa, parrebbe opportuno provvedere ad una integrazione del piano dei conti aziendale, realizzata di concerto tra la funzione amministrativa e quella fiscale, finalizzata a pervenire ad una corretta contabilizzazione, sin dall'inizio dell'esercizio di applicazione della norma in esame, delle componenti rilevanti ai fini del calcolo degli oneri finanziari ammessi alla deduzione fiscale. Tali integrazioni risulterebbero oltremodo utili con riferimento ad esempio alle generiche voci "altri proventi/oneri finanziari", "altri interessi attivi/passivi".

Si ritiene infatti che una corretta contabilizzazione delle voci C15 e C17 sia di fondamentale importanza nella successiva gestione fiscale dell'art. 96, TUIR.

6.3.2.2 Cash pooling

A seguito delle numerose modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 al bilancio d'esercizio, l'OIC è intervenuto aggiornando i principi contabili nazionali. La modifica principale apportata al principio contabile OIC 14 "Disponibilità liquide" riguarda la classificazione dei crediti che si generano nella gestione accentrata della tesoreria (cash pooling). Il Principio contabile non espone i principali metodi di cash pooling, ed in relazione alle differenti tipologie occorre fare una distinzione tra:

- **notional cash pooling:** è un sistema tramite il quale vengono compensati gli interessi attivi e passivi tra società appartenenti allo stesso gruppo; tale pratica consente alla società intestataria del conto corrente bancario di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento indiretta, derivante dall'utilizzo del saldo positivo del conto bancario di altre società del gruppo;
- **zero balance cash pooling:** è il negozio giuridico intercorrente tra società appartenenti al medesimo gruppo che è rappresentato da reciproci addebiti ed accrediti di somme di denaro tra il pooler e le società del gruppo, che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo del conto bancario di ogni società nell'unico conto corrente del pooler. Si ritiene che a tale fattispecie sia assimilabile quella in cui il pooler, su mandato, provvede direttamente agli incassi/pagamenti per conto delle società del gruppo, accreditando/addebitando un conto intercompany.

Ai fini dell'art. 96, TUIR, sono rilevanti gli interessi derivanti dai contratti di notional cash pooling, mentre sono irrilevanti gli interessi derivanti da zero balance cash pooling (cfr. Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 19/E del 21 aprile 2009, nonché Circolare Assonime n. 46/2009).

Tale interpretazione discende dal chiarimento a suo tempo fornito dall'Agenzia delle Entrate (paragrafo 3.3.2.1 della Risoluzione n. 11/E del 17 marzo 2005) in vigore del regime della *thin capitalization*, il quale appare mutuabile anche in relazione all'attuale art. 96 TUIR, in considerazione del fatto che l'ambito oggettivo di applicazione delle due discipline appare sostanzialmente il medesimo.

Un'adozione coerente di tale impostazione induce inoltre a ritenere che, specularmente, gli interessi attivi maturati nel contesto di un rapporto di zero balance cash pooling non possano essere utilizzati al fine di abbattere l'importo degli interessi passivi che devono essere oggetto di successivo confronto con il 30% del ROL.

Al contrario, gli interessi attivi assumeranno rilevanza laddove il rapporto che lega le parti sia qualificabile come notional cash pooling.

6.3.2.3 Prestiti obbligazionari

Si ritiene che la disposizione in esame sia applicabile alle differenti tipologie di prestiti obbligazionari, quali ad esempio quelli rappresentati da titoli di debito, titoli subordinati, titoli convertibili, titoli zero coupon.

6.3.2.4 Pronti contro termine su titoli

In relazione alle operazioni di pronti contro termine su titoli, aventi la funzione di raccolta, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, ha chiarito che gli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto sono esclusi

dall'applicazione dell'art. 96 del TUIR, restando ferma l'applicazione dell'art. 89, comma 6, TUIR, ove si dispone che gli interessi maturati concorrono a formare il reddito del cessionario. È ricompreso tra gli oneri assimilati, e come tale rileva ai fini dell'art. 96 del TUIR, il differenziale negativo esistente tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

6.3.2.5 Operazioni di acquisizione con indebitamento

In relazione alle operazioni di acquisizione tramite indebitamento, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, ha chiarito che gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dall'art. 96 del TUIR tenendo in considerazione anche le regole relative al transfer pricing nell'ipotesi in cui si tratti di operazione tra soggetti residenti in Paesi differenti.

Il riconoscimento della deducibilità degli interessi, in applicazione dell'art. 96 del TUIR, è riferibile sia alle operazioni di Merger Leveraged BuyOut (MLBO)/Leveraged BuyOut (LBO) poste in essere da un insieme di soggetti (soci e società del gruppo e finanziatori) esclusivamente residenti in Italia sia nelle ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

6.3.2.6 Rappresentazione degli strumenti finanziari in base all' "interesse effettivo" o al "costo ammortizzato"

Partendo dal presupposto che rientrano nella disciplina dell'art. 96 del TUIR le componenti finanziarie riconducibili a rapporti aventi causa di finanziamento che presentino un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse attivo o passivo, tali componenti dovrebbero in concreto individuarsi secondo le qualificazioni di bilancio.

Tale fattispecie già esistente per gli IAS-adopter è stata estesa agli OIC- adopter che redigono il bilancio in forma ordinaria (salvo applicazione facoltativa) con l'introduzione del costo ammortizzato all'interno delle previsioni dei principi contabili nazionali.

Ne consegue che sarà la scelta contabile adottata ad identificare e qualificare, anche ai fini fiscali, la quota di interessi da sottoporre al regime di deduzione dell'art. 96 del TUIR.

Pertanto, ad esempio:

- gli interessi relativi a strumenti finanziari valutati a fair value a Conto Economico in quanto titoli di trading dovrebbero rilevare pro rata temporis secondo la qualificazione di bilancio prescindendo dalle qualificazioni e imputazioni temporali giuridico – formali dei contratti;
- la contabilizzazione degli strumenti e passività finanziarie con il criterio del costo ammortizzato prevede che i flussi finanziari (che rientrano nella disciplina dell'art. 96 del TUIR perché relativi ad un rapporto di finanziamento con terzi) siano qualificati computando anche gli oneri e proventi connessi al finanziamento (commissioni attive, consulenze ...); ne deriva che il saggio di interesse effettivo può divergere dal saggio di interesse nominale, e che la quota interessi imputata a Conto Economico sia differente rispetto alla quota interessi contrattuale. Come anche affermato da Assonime, nella Circolare 46/2009, si ritiene che il sistema contabile IAS identifichi e qualifichi la quota interessi da sottoporre al regime dell'art. 96 in commento, ma sarebbe opportuna una conferma in merito.

Non sembra invece possibile assimilare agli interessi la variazione di fair value di prestiti rilevata in funzione dell'andamento dei tassi di interesse del mercato.

Si segnala peraltro che nel documento "Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS Adopter" edito da Assonime nel mese di maggio 2011, viene osservato (nota 69,

pag. 53) che il metodo del costo ammortizzato comporta la “finanziarizzazione” anche dei componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria (come le spese professionali o di consulenza di terzi).

Tale qualificazione dovrebbe essere presa a riferimento ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR, in considerazione del fatto che, una volta stabilito che esiste un rapporto di finanziamento anche sul piano giuridico, l’onere relativo a tale finanziamento dovrebbe essere comunque desunto dalle qualificazioni IAS, e, quindi, dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato.

6.3.3 Punti aperti

6.3.3.1 Operazioni di securitisation

Una fattispecie che non è stata fino ad oggi chiarita dall’Agenzia delle Entrate è quella relativa al trattamento IRES dei proventi ed oneri derivanti da un’operazione di cartolarizzazione di crediti non scaduti (securitisation) effettuata da parte di una società di capitali.

Tale operazione genera, per l’originator, i seguenti oneri e proventi, iscritti nella voce C del conto economico tra i “Proventi ed oneri finanziari”:

A) Oneri:

1. oneri da cessione iniziale dei crediti;
2. (eventuali) oneri da rimborso/cessione dei titoli junior al di sotto del valore di sottoscrizione;
3. (eventuale) minusvalenza da valutazione dei titoli junior alla fine del periodo d’imposta, se conteggiabile;

B) Proventi:

1. interessi attivi sui titoli junior sottoscritti;
2. (eventuali) proventi da rimborso/cessione dei titoli junior al di sopra del valore di sottoscrizione;
3. (eventuale) plusvalenza da valutazione dei titoli junior alla fine del periodo d’imposta, se conteggiabile.

Occorre stabilire se ai proventi ed oneri derivanti dalla cartolarizzazione sia applicabile la disciplina di cui all’art. 96. In tal senso, si deve considerare rilevante la causa finanziaria sottostante all’operazione, che consente l’incasso anticipato di crediti non scaduti a fronte di un onere che, in linea di assoluta prevalenza, è determinato con riferimento alla scadenza media dei predetti crediti; è infatti stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 19/E del 2009), che per quanto riguarda l’individuazione degli oneri e proventi “assimilati” rispettivamente agli interessi passivi e attivi, da assoggettare all’art. 96, TUIR, occorre attribuire rilevanza ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi, e che in linea generale occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all’interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tenuto conto di quanto sopra, parrebbe quindi che i proventi ed oneri derivanti da un’operazione di cartolarizzazione di crediti debbano essere assoggettati alla disciplina di cui all’art. 96, TUIR, quali proventi ed oneri assimilati agli interessi attivi e passivi, e ciò in ragione della causa finanziaria della descritta operazione.

6.3.3.2. Commissioni dovute in relazione a finanziamenti erogati da banche

Nella prassi bancaria sono previste diverse tipologie di commissioni che risultano dovute a seguito dell'erogazione di un finanziamento.

Si è già avuto modo di dire che per i soggetti IAS il metodo del costo ammortizzato comporta la "finanziarizzazione" anche dei componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria, come le spese professionali o di consulenza di terzi (cfr. "Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS Adopter" di Assonime, maggio 2011, nota 69, pag. 53); tale qualificazione IAS assume rilievo fiscale sulla base del principio di derivazione rafforzata introdotto dalla L. 244/2007.

Viceversa, per i soggetti non IAS si rende necessario distinguere tra le commissioni che costituiscono il corrispettivo per una prestazione di servizi fornita dalla banca, che non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 96, TUIR, e le commissioni che viceversa hanno causa finanziaria.

Se per talune commissioni è agevole operare la predetta distinzione, per altre (quali ad esempio: la waiver fee, di cui nel par. 6.3.3.6 si tratta più diffusamente, la commissione di rinegoziazione del finanziamento, la prepayment fee o commissione per anticipata estinzione dovuta sull'importo capitale estinto anticipatamente) può risultare difficile identificare l'appartenenza ad una delle due categorie descritte sopra.

Si può ritenere che rientrino tra le remunerazioni di prestazioni di servizi e quindi integralmente deducibili senza la limitazione dell'art. 96 del TUIR le seguenti fattispecie:

- arrangement fee, che costituisce il compenso per l'organizzazione dell'operazione;
- legal fee, dovuta per l'attività di contrattualistica;
- commissione di istruttoria;
- tutte le commissioni, spesso previste in misura fissa, dovute per l'attività di rendicontazione, invio estratti conto e solleciti, ecc.;
- agency fee, commissione percepita per la gestione del finanziamento.

Si può ritenere che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96, TUIR:

- commitment fee, percepita dal prestatore in caso di mancato utilizzo della linea, come compenso per il capitale bloccato a fronte dell'operazione;
- term out fee, commissione prevista nel contratto per l'esercizio della facoltà di estendere la durata della finanziamento oltre la scadenza originaria;
- commissioni di istruttoria.

6.3.3.3 Waiver fee

Per quanto attiene più specificamente la waiver fee, si deve premettere che gli istituti di credito possono chiedere l'inserimento nei contratti di mutuo a medio/lungo termine di clausole che impongono il rispetto di impegni (covenants) da parte della società mutuataria. Gli impegni assunti possono avere natura finanziaria e riguardare l'osservanza di taluni parametri o rapporti che non devono eccedere i valori concordati, ad esempio il rapporto fra indebitamento finanziario netto ed EBITDA, oppure fra l'indebitamento finanziario netto ed il patrimonio netto contabile dell'azienda mutuataria, ovvero possono avere una natura non finanziaria, ad esempio quello di non modificare la compagine azionaria o il perimetro del gruppo finanziato. Non è raro trovare contratti di finanziamento che prevedano entrambi i vincoli.

Può accadere, ad esempio a seguito del cattivo andamento del mercato, che il soggetto finanziato non rispetti i parametri concordati. Gli istituti finanziari possono in questa circostanza concedere deroghe contrattuali a titolo oneroso, rinunciando all'esercizio del

diritto contrattuale di recedere e di esigere l'immediato pagamento del debito in essere e dei relativi accessori. La somma richiesta per il mancato esercizio del diritto spettante agli istituti finanziari viene generalmente denominata "waiverfee" e come tale fatturata.

In ordine alla rilevanza o meno della waiverfee per la disciplina di cui all'art. 96, TUIR, occorre fare alcune considerazioni.

La commissione bancaria in oggetto, sebbene abbia una natura prevalentemente finanziaria, traendo la propria origine da un contratto di tale tipologia (il contratto di finanziamento originario), e in alcuni casi potrebbe essere accostata ad un onere finanziario assimilato in relazione alla modalità di calcolo della stessa, segnatamente quando fosse determinata in funzione dell'esposizione finanziaria e quindi comportasse indirettamente un adeguamento del tasso di interesse applicato, ha determinate caratteristiche che, seppure non risolutive in assoluto, fanno propendere a nostro avviso per l'esclusione della waiverfee dalla disciplina dell'art. 96, TUIR e per la sua riconducibilità ad un compenso per la prestazione di un servizio.

Tale considerazione si basa sulle seguenti argomentazioni:

- la waiverfee non è direttamente riconducibile alla causa finanziaria del contratto di mutuo; il collegamento con la messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste un obbligo di restituzione ed in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione è solo indiretto ed eventuale: si pensi che le somme date a mutuo normalmente sono state erogate in esercizi precedenti, essendo inoltre già remunerate dagli interessi e da altre commissioni previste dal contratto;
- generalmente il contratto di mutuo non viene modificato, anzi la waiverfee consente proprio che esso continui ad esplicare i suoi effetti senza alcun pregiudizio;
- giuridicamente gli istituti di credito assumono un'obbligazione di non fare, cioè di non esercitare un diritto contrattualmente loro spettante;
- da un punto di vista non giuridico, ma sostanziale, può essere riconducibile ad una penalità imposta dagli istituti finanziari;
- le modalità di determinazione sono spesso derogate dalla trattativa fra le parti, che possono concordare importi forfettari "una tantum".

6.4 Gli interessi di mora

1	Individuazione degli interessi di mora attivi Distinguere tra interessi di mora di competenza e/o incassati
2	Individuazione degli interessi di mora passivi Distinguere tra interessi di mora di competenza e/o pagati

6.4.1 Osservazioni

Per individuare la rilevanza o meno degli interessi di mora ai fini del presente lavoro giova rammentare l'interpretazione recata dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E del 21 aprile 2009.

L'Agenzia commenta che *"La norma attribuisce rilievo agli interessi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione."*

Alla luce di tale definizione di perimetro rilevante, si ritiene di poter aderire alla tesi (autorevolmente ribadita da Assonime con Circolare n. 46 del 18 novembre 2009)²⁴ secondo la quale gli interessi di mora attivi e passivi per il ritardato pagamento di debiti pecuniari non rilevano ai fini di questa disciplina. Infatti essi, pur avendo giuridicamente natura di interessi, costituiscono una forma di indennizzo per i danni derivanti da un inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e non il corrispettivo di un servizio finanziario volontariamente reso.

Tale conclusione opera naturalmente per gli interessi di mora sia maturati sia incassati/pagati, ed è applicabile anche ai soggetti IAS. Resta ferma l'imponibilità ai fini reddituali secondo il principio di cassa.

6.4.2 Punti aperti

Nulla da segnalare

6.5 Contratti di leasing

n.	Descrizione
1	L'individuazione dei contratti (titolo) Descrizione attività
2	Il calcolo degli oneri finanziari (titolo) Descrizione attività

6.5.1 Osservazioni:

6.5.1.1 L'individuazione dei contratti

Il comma 3 dell'art. 96 del TUIR prevede che *"Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, [...] e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria [...]"*.

La disposizione citata si preoccupa pertanto di definire l'ambito contrattuale di applicazione del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, comprendendovi esplicitamente i contratti di locazione finanziaria, in coerenza con le finalità perseguite.

È noto come anteriormente all'emanazione dei nuovi principi contabili OIC, avvenuta alla fine del 2016 in attuazione del D.Lgs. N. 139 del 2015, di recepimento della Direttiva 2013/34/UE, e successivamente modificati dall'emendamento del 2017, la definizione di locazione finanziaria non fosse sempre coincidente con quella prevista dal principio contabile internazionale IAS 17.

Dopo l'emanazione del nuovo principio contabile OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio d'esercizio) ed in particolare dell'Appendice A riguardante le operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria, è da ritenersi che la distanza, almeno in termini di definizioni (ma non di rappresentazione in bilancio) sia stata colmata.

In particolare si ricorda che ai sensi dell'art. 2427 (Contenuto della nota integrativa), numero 22, del codice civile, *"le operazioni di locazione finanziaria comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto."*

²⁴ Tesi espressa dal Consorzio Studi e Ricerche Fiscali di Intesa Sanpaolo, circolare n. 8 del 7/5/2008, nonché da Assonime nella Circolare n. 46/2009, p. 38.

L'Appendice A soprarichiamata asserisce che i seguenti indicatori possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente, per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata che copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti equivale almeno al fair value del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Alla luce del novellato OIC 12, sebbene vi possano ancora essere dei casi di non immediata soluzione, è da ritenersi che l'ambito contrattuale cui applicare la norma fiscale relativa agli interessi, tenda ad essere sostanzialmente il medesimo per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali rispetto a quelli che applicano i principi contabili internazionali.

Per entrambi i soggetti al momento devono ritenersi esclusi i contratti di locazione operativa, che essendo prestazioni di servizi consistenti nella mera messa a disposizione di un bene, non hanno la natura finanziaria richiesta dalla legge (tale interpretazione era stata confermata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 17 marzo 2005, relativa alla thin cap ora sostituita dal regime in oggetto).

E' tuttavia importante osservare che sempre nel 2016 lo IASB ha pubblicato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 (Leases) che, almeno con riguardo ai soggetti IAS/IFRS, supera per il locatario l'attuale distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario.

La nuova definizione del leasing è quella di *"un contratto o parte di un contratto che esprime il diritto d'uso di un'attività per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo"* e in conseguenza il locatario rappresenta in bilancio il diritto di utilizzo dell'attività.

Si rammenta che il nuovo standard si applica a partire dal 1° gennaio 2019; è consentita l'applicazione anticipata a coloro che applicano anche l'IFRS 15 (Revenues from contracts with customers).

6.5.1.2 Il calcolo degli oneri finanziari

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 102 del TUIR prevede che *"La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art. 96."*

È noto come la differenza fra la somma dei canoni di leasing dovuti lungo la durata del contratto ed il costo del bene locato abbia natura di interesse, in quanto remunera il capitale impiegato dal concedente/locatore.

Tale differenziale normalmente è desumibile dal contratto, ma non esplicitato come interesse (anche se ben potrebbe esserlo, in particolare nel caso di interesse a tasso variabile).

I principi contabili offrono all'utilizzatore/locatario del bene la regola per scomporre le rate di leasing dovute in una quota che costituisce il rimborso della quota capitale del prestito ricevuto ed in una quota che costituisce gli interessi passivi maturati su quel debito.

La regola prevista dal n. 22 dell'art. 2427 del c.c. e dall'OIC n. 12, così come dallo IAS 17, è quella del tasso di interesse effettivo o tasso di interesse implicito: questo è definito come il tasso di attualizzazione che, alla data di stipula del leasing, rende uguale il fair value del bene locato (normalmente coincidente con il costo sostenuto dal concedente presso il fornitore) al valore attuale della somma dei pagamenti minimi e del valore residuo non garantito.

Il tasso di interesse, calcolabile con una formula di matematica finanziaria (più agevolmente con un foglio di calcolo elettronico) che rende possibile tale equivalenza è appunto il tasso di interesse implicito, che consente una corretta imputazione per competenza degli interessi passivi maturati. In pratica si ha una quota interesse decrescente nel tempo in valore assoluto, via via che il capitale viene rimborsato, ma si ottiene un tasso di interesse costante sulla passività residua.

Dal punto di vista fiscale occorre distinguere fra soggetti che adottano i principi contabili nazionali rispetto a quelli che adottano i principi contabili internazionali.

Per i primi occorre preliminarmente osservare che, prima di applicare su base annuale l'art. 96, TUIR, la deduzione degli interessi passivi è consentita su un periodo non inferiore a quello minimo previsto dal comma 7 dell'art. 102, analogamente a quanto previsto per la deducibilità delle quote capitale incluse nei canoni di leasing (anteriormente al 29 aprile 2012 occorre la durata minima del contratto).

Questo orientamento è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E del 29 maggio 2013 ove al punto 3 si sostiene che *"per determinare la quota di interessi passivi impliciti occorre far riferimento alla durata fiscale e non alla diversa durata contrattuale"*. Analogamente nella Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, ove al punto 4.2, si afferma che *"la quota interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing"*.

A completamento, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali e che quindi contabilizzano il leasing con il metodo patrimoniale imputando a Conto Economico i canoni di competenza, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, sempre con la Circolare n. 17/E del 2013, ha ribadito che la quantificazione della quota di interessi impliciti nel canone di leasing possa comunque avvenire continuando ad utilizzare il criterio fornito ai fini IRAP dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1998. È da ritenersi che detto criterio possa essere utilizzato, in via facoltativa e con esigenze semplificatorie, tenuto conto che non sempre è agevole individuare gli interessi inglobati nel canone in base alle previsioni contrattuali.

Per i soggetti IAS/IFRS, invece, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi passivi ordinariamente imputati a Conto Economico in conformità allo IAS 17 si assumono secondo l'evidenza contabile, se maggiore a quella desunta dal contratto (Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009).

Tale conclusione suscita perplessità in quanto non conforme al principio di derivazione per il quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS/IFRS e in quanto i principi potrebbero richiedere una ripartizione diversa degli interessi, più alta o più bassa, rispetto a quella contrattuale (Circolare Assonime 18 novembre 2009 n. 46).

6.5.2 Punti aperti

Nulla da segnalare

6.6 Gli interessi virtuali verso la Pubblica Amministrazione

Ai soli fini del conteggio di cui all'art. 96, TUIR, si considerano interessi attivi rilevanti anche quelli derivanti da crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di un punto; trattasi di interessi attivi "virtuali" ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della PA. Tali interessi devono essere calcolati con decorrenza dal 1° giorno dell'esercizio (per i soggetti con esercizio solare, 1° gennaio), ovvero, se posteriore, dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento, e fino all'ultimo giorno dell'esercizio (per i soggetti con esercizio solare, 31 dicembre), ovvero, se anteriore, fino alla data di incasso del corrispettivo.

n.	Descrizione
1	Elenco soggetti della PA interessati a. lo Stato; b. le Regioni; c. le Province; d. i Comuni; e. le comunità montane e loro consorzi e associazioni; f. le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; g. gli istituti e scuole di ogni ordine e grado; h. le istituzioni educative e universitarie; i. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; j. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; k. le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale; l. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); m. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; n. le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica; o. gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale
2	Individuazione contratti commerciali verso PA
3	Verifica del TUR nel corso dell'anno 20.. - xx% dal 1° gennaio al - xx% dal al - xx% dal al 31 dicembre
4	Tasso applicabile ai crediti verso PA (TUR + 1%) nell'anno 20.. - xx% dal 1° gennaio al - xx% dal al - xx% dal al 31 dicembre
5	Individuazione dei crediti commerciali scaduti nei confronti della PA

6	Conteggio pro rata temporis dell'importo degli interessi attivi virtuali
----------	---

6.6.1 Osservazioni

Con riguardo alla definizione di Pubblica Amministrazione, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Rientrano, pertanto, nella suddetta definizione lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Poiché si prevede che gli interessi attivi virtuali si considerano rilevanti agli effetti dell'art. 96, TUIR, ne consegue che essi concorrono a formare il plafond di interessi attivi che consente la deduzione degli interessi passivi sia di periodo, sia pregressi.

6.6.2 Punti aperti

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", come modificato dal D.Lgs. 192/2012, introduce un automatismo nella decorrenza degli interessi moratori dovuti in relazione ad ogni pagamento dovuto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, incluse le ipotesi in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione, ossia una delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero ogni altro soggetto, allorché svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. A tal fine, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti gli interessi legali di mora, calcolati quali interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. In proposito, è da ritenere che se si assume che gli interessi di mora, attivi e passivi, non rientrano nel meccanismo di deducibilità previsto dall'art. 96, TUIR, (Assonime, Circolare n. 46/2009, pag. 38), ne consegue che gli interessi virtuali continuano a rilevare ai fini di che trattasi, ancorché la società abbia contabilizzato per competenza sullo stesso credito gli interessi di mora automatici di cui al D.Lgs. 231/2002.

7. Determinazione dell'eccedenza degli interessi passivi sul ROL

Nei paragrafi precedenti si sono affrontati i temi inerenti la determinazione del ROL, degli interessi passivi ed oneri assimilati e degli interessi attivi e proventi assimilati.

Una volta ottenuto l'ammontare di questi 3 elementi è necessario, ai sensi dell'art. 96, co. 1 del TUIR, determinare l'eccedenza degli interessi passivi (ed oneri assimilati) rispetto all'ammontare degli interessi attivi (e proventi assimilati): tale importo deve essere raffrontato con il 30% del ROL. Per il calcolo e per le evidenze nella dichiarazione dei redditi si rimanda al successivo paragrafo 11.

7.1 Osservazioni:

L'Agenzia delle Entrate ha offerto in materia i seguenti importanti chiarimenti:

- il ROL, dell'esercizio o di esercizi precedenti, utilizzabile ma non utilizzato a fronte di IPN (Interessi Passivi Netti), dell'esercizio o di esercizi precedenti, non è più riportabile a nuovo; inoltre, nel medesimo caso, gli IPN che avrebbero potuto essere dedotti in relazione a tale ROL inutilizzato non possono essere più riportati a nuovo. L'Agenzia delle entrate aveva motivato tali affermazioni con il fatto che nel caso contrario si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all'altro con fenomeni di refreshing delle perdite fiscali, posto che per queste ultime era previsto un limite al riporto che invece manca per l'utilizzo del ROL. In ogni caso, si deve tenere in considerazione l'orientamento interpretativo secondo cui la competenza fiscale dei componenti di reddito non può essere stabilita dal contribuente a discrezione, se non nei casi eventualmente previsti dalla legge;
- le perdite riportate sono compensabili con l'imponibile formato anche a seguito della non deduzione di interessi passivi, sempreché detta indeducibilità sia causata dalla mancanza di interessi attivi e di ROL dell'esercizio o riportati: in questo caso resta fermo il riporto in avanti degli interessi in parola che hanno incrementato l'imponibile e hanno dato luogo alla compensazione delle perdite. Se, viceversa, gli interessi passivi sono deducibili per la presenza di interessi attivi o di ROL, dell'esercizio o riportati, tali interessi passivi devono essere dedotti in ossequio al principio di competenza fiscale, e le perdite pregresse non possono essere utilizzate per abbattere l'imponibile dell'esercizio in luogo degli interessi attivi o del ROL;
- è stato chiarito, su istanza dei dottori commercialisti, che se in un determinato periodo d'imposta gli interessi attivi di periodo sono superiori agli interessi passivi dello stesso periodo, l'eccedenza degli interessi attivi è utilizzabile per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 giugno 2010, par. 1.4); tale possibilità è recepita dalle Istruzioni alla dichiarazione dei redditi Modello SC;
- se in un determinato esercizio sussiste sia il riporto di perdite sia il riporto di interessi passivi, laddove in tale esercizio non ci siano interessi attivi o ROL utilizzabili, gli interessi passivi riportati da precedenti esercizi non possono essere dedotti, ma continuano ad essere oggetto di riporto; di conseguenza, se nell'esercizio stesso si manifesta un reddito positivo, questo deve essere compensato solo con le perdite pregresse. Qualora, invece, nell'esercizio in oggetto si sia generato un ROL, o vi siano interessi attivi, l'impresa dovrà operare la deduzione degli interessi passivi riportati, oltre quelli di esercizio, fino a capienza degli interessi attivi e del ROL, perché tale utilizzo è prioritario rispetto all'utilizzo delle perdite.

Da quanto sopra, emerge che il contribuente tenuto all'applicazione della disciplina dell'art. 96, TUIR non può riportare in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. Il riporto in avanti dell'eccedenza di ROL è, pertanto, consentito solo nelle seguenti ipotesi:

- assenza di interessi passivi netti di periodo o pregressi da compensare;
- importo degli interessi passivi netti di periodo o pregressi inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o, se del caso, riveniente da annualità pregresse).

In entrambe le ipotesi appena menzionate l'eccedenza di ROL riportata dovrà, comunque, essere utilizzata in compensazione alla prima occasione utile, ossia nel primo esercizio in cui si manifesterà un'eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli attivi.

7.2 Punti aperti

La Circolare 38/E dell’Agenzia delle Entrate, pur avendo stabilito l’utilizzabilità dell’eccedenza di interessi attivi per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili, non si è spinta a riconoscere la possibilità di riportare a nuovo, oltre all’eccedenza del ROL, anche l’eccedenza degli interessi attivi, come auspicato dall’Assonime nella sua Circolare n. 46/2009 (nota 101, pag. 67).

In sostanza è ammesso il carry back dell’eccedenza di interessi attivi, ma non il carry forward.

Tale impostazione può risultare oltremodo penalizzante, ove si aderisse alla tesi secondo cui il day one profit sia assimilabile agli interessi attivi ai fini dell’art. 96, TUIR. Si pensi al caso di un soggetto IAS che a seguito della stipula di un contratto di finanziamento iscriva in bilancio un debito non al valore nominale, ma al fair value ed in particolare con il criterio del costo ammortizzato: se le condizioni del prestito sono migliori di quelle di mercato viene iscritto un provento in sede di prima iscrizione (day one loss profit) e maggiori oneri finanziari (al tasso di mercato) lungo la durata del prestito. Se il soggetto non registrasse un ROL capiente per dedurre gli interessi passivi di periodo, sarebbe evidentemente penalizzato dalla impossibilità di riporto in avanti dell’eccedenza di interessi attivi iniziale.

La stessa problematica si propone ora, in sostanza, per i soggetti ITA-GAAP, diversi dalle micro imprese, sulla base di quanto previsto in tema di attualizzazione dall’OIC 19 “Debiti” (in particolare, § 53).

8. Il consolidato fiscale nazionale

L’art. 96, co. 7 del TUIR prevede un particolare modo di utilizzo del ROL eccedente nell’ambito del consolidato fiscale nazionale (artt. 117-128 del TUIR).

Infatti, in tale caso, gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL di una società possono essere portati in diminuzione dal reddito complessivo di gruppo se altre società partecipanti al consolidato presentano, per lo stesso periodo d’imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione di propri interessi.

Tale regola si applica anche alle eccedenze di interessi passivi netti oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>
1	Implicazioni per il contratto di consolidamento <ul style="list-style-type: none">• Il contratto di consolidamento deve prevedere modalità e compensi della cessione infragruppo delle eccedenze di ROL• I compensi eventualmente riconosciuti a fronte della cessione di tali eccedenze sono assoggettati alla disciplina dell’art. 118, co. 4, TUIR, che ne prevede l’esclusione dalla base imponibile IRES
2	Conferma dell’area di consolidamento ed individuazione delle scadenze di comunicazione dati <ul style="list-style-type: none">• Modifica del perimetro in funzione delle opportunità di applicazione dell’art. 96, co. 7, TUIR• Comunicazione dei dati delle eccedenze di interessi passivi e di ROL alle scadenze già previste per i versamenti delle imposte e la trasmissione delle dichiarazioni
3	Recepimento dati dalle consolidate italiane

	Tramite apposito prospetto la società consolidante recepisce dalle società partecipanti al consolidato fiscale nazionale: <ul style="list-style-type: none"> • le eccedenze di ROL • le eccedenze di interessi passivi
4	Determinazione della compensazione delle eccedenze di ROL e di interessi di gruppo Modalità di riparto (con criterio proporzionale o con altro criterio) della parte di eccedenze di interessi o di ROL che si incontrano e della parte residua da lasciare alle consolidate che la riportino a nuovo
5	Comunicazione alle società consolidate italiane La consolidante comunica alle società partecipanti al consolidato: <ul style="list-style-type: none"> • l'importo delle eccedenze di ROL utilizzate e delle eccedenze di interessi divenute deducibili nel consolidato (da indicare nel Quadro GN del Modello Redditi) • l'importo delle eccedenze di ROL inutilizzate e delle eccedenze di interessi passivi non dedotte (da non indicare nel Quadro GN del Modello Redditi) • l'importo della remunerazione (se pattuita)

8.1 Osservazioni

8.1.1 Natura di rettifica di consolidamento "sui generis"

La disposizione del co. 7 dell'art. 96, TUIR prevede che l'eccedenza di interessi indeducibili a livello individuale possa *"essere portata ad abbattimento del reddito complessivo di gruppo"* (come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12/E del 19/2/2008, quesito 5.2.) con una sorta di *"nuova rettifica di consolidamento"*.

Tuttavia tale deduzione non sembra avere la natura della rettifica di consolidamento, in quanto:

- mentre le abrogate rettifiche di consolidamento (per lo meno quella dei dividendi e quella del pro rata degli interessi passivi) erano in qualche modo automatiche, il trasferimento al consolidato delle eccedenze di interessi passivi e di ROL ha carattere facoltativo;
- le eccedenze possono essere trasferite al consolidato solo se e nella misura in cui si verifichi una corrispondenza tra le posizioni opposte, ossia tra eccedenze di interessi passivi e eccedenze di ROL; in questo senso le eccedenze prodotte in un certo periodo non sono oggetto di acquisizione integrale da parte del consolidato, ma rimangono nella disponibilità della consolidata per la parte non compensabile nel periodo;
- non esiste neanche, a differenza delle abrogate rettifiche di consolidamento, una disciplina specifica che preveda la *recapture* della deduzione effettuata di eccedenza di interessi in caso di interruzione del consolidato.

La modalità di impiego nell'ambito del consolidato fiscale delle eccedenze indeducibili di interessi passivi sembra più una tecnicità operativa, che accentra in capo alla consolidante la gestione delle eccedenze di segno opposto, nella considerazione che essa evidentemente è in grado di conoscere bene la situazione dell'imponibile complessivo di gruppo e di valutare il miglior utilizzo del regime in esame (in questo senso Circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2009).

Tuttavia, similmente a quanto era previsto per le abrogate rettifiche di consolidamento, non è consentito, in presenza di perdite pregresse realizzate ante consolidato, trasferire eccedenze indeducibili di interessi passivi dopo averne compensato l'effetto sull'imponibile individuale con le perdite pregresse. Occorrerà pertanto trasferire al consolidato un imponibile corrispondente agli interessi passivi indeducibili, limitando l'utilizzo di perdite ante consolidato all'imponibile individuale eccedente tali interessi indeducibili, e ciò per evitare il "travaso" di perdite ante consolidato nel consolidato.

8.1.2 Facoltatività della cessione dell'eccedenza di ROL e dell'eccedenza di interessi passivi

La cessione dell'eccedenza al consolidato non è un comportamento obbligato in base alla lettera dell'art. 96, co. 7, TUIR, come confermato dall'Agenzia delle Entrate. Esiste l'opzione, e non l'obbligo, di cessione al consolidato dell'eccedenza di interessi passivi o dell'eccedenza di ROL così come accade per altre posizioni individuali (ad esempio i crediti d'imposta). L'Agenzia ha precisato che chi opta per non trasferire le eccedenze di ROL al consolidato, le può riportare a nuovo ed utilizzare a livello individuale nei successivi periodi, ma non può più trasferirle al consolidato in tali periodi. Questo per via di un principio di priorità di utilizzo del ROL disponibile, che vale a livello individuale (se si rinuncia ad utilizzarlo per gli interessi passivi di periodo, lo si perde) e anche di consolidato (se si rinuncia a cederlo al consolidato per incontrare gli interessi passivi di periodo, si perde la cedibilità al consolidato in esercizi successivi, ferma restando la riportabilità ed utilizzabilità in proprio).

Con riguardo alle società che hanno generato eccedenze di interessi passivi, può verificarsi che tali eccedenze riportabili ai sensi dell'art. 96, TUIR, si siano formate in parte durante la vigenza del regime di consolidamento (e quindi possono essere assorbite dall'eventuale ROL disponibile delle altre società partecipanti al consolidato), e in parte in epoca precedente (e quindi possono essere assorbite solo dal proprio ROL). Se il ROL che si forma nell'esercizio non è in grado di consentire la deduzione di tutte le eccedenze di interessi passivi oggetto di riporto, occorre stabilire su quali interessi passivi il ROL agisca prioritariamente. Nel silenzio della norma, è da ritenere che il ROL proprio rende anzitutto deducibili gli interessi passivi ante consolidato, con la conseguenza che gli interessi passivi sorti durante il periodo di consolidamento dovrebbero restare deducibili anche attraverso l'utilizzazione del ROL altrui (Assonime, Circolare n. 46/2009, p. 76).

8.1.3 Riporto delle perdite

Sulla scelta del comportamento da adottare influisce, a partire dal periodo 2011, la modificata disciplina di riportabilità delle perdite fiscali. Infatti non c'è più il limite temporale al loro utilizzo nei 5 periodi d'imposta successivi e, d'altro lato, la compensazione col reddito del singolo periodo non può essere integrale, ma può avvenire fino all'80% del reddito.

Una società compresa nel consolidato che possiede sia un'eccedenza di interessi indeducibili dell'esercizio, sia perdite pregresse maturate ante consolidato, dovrebbe poter scegliere tra le due seguenti possibilità (o una soluzione intermedia):

- non compensare le perdite pregresse sino a concorrenza della quota del reddito corrispondente agli interessi indeducibili se, sussistendo eccedenze di ROL di altre società, intende cedere l'eccedenza di interessi passivi al consolidato fino a concorrenza di tale quota di reddito (non possono essere compensate le perdite in quanto si eluderebbe nella sostanza il divieto di utilizzo di perdite ante consolidato nella dichiarazione di gruppo);
- compensare le proprie perdite pregresse limitatamente all'80% del proprio reddito imponibile. Nella misura in cui il 20% residuo si sia eventualmente determinato per effetto dell'ineducibilità degli interessi passivi, sarà possibile cedere un pari ammontare di eccedenza di interessi passivi al consolidato. Per l'eventuale supero di interessi indeducibili (quindi concorrenti a formare l'80% del reddito compensato con perdite) la cessione al consolidato viene rinviata. Tale possibilità trova fondamento nel fatto che l'attribuzione delle eccedenze di interessi passivi al consolidato costituisce una facoltà della quale la società può non avvalersi, anche in presenza di ROL messo a disposizione da altre società comprese nel consolidato stesso. Gli interessi in questione vanno riportati a nuovo e si renderanno compensabili con il futuro ROL di periodo della società medesima, ovvero con

il ROL che dovesse essere nuovamente messo a disposizione dal consolidato; quest'ultima compensazione resta facoltativa (Assonime, Circolare n. 46/2009, p. 77).

8.1.4 ACE: Aiuto alla Crescita Economica

Con effetto dal periodo 2011 è applicabile anche l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che concede una deduzione dal reddito complessivo netto (dopo la compensazione delle perdite fiscali pregresse) pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (art. 1 del DL 201/2011). In caso di eccedenza dell'ACE di periodo rispetto al reddito complessivo netto, tale eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto del consolidato fiscale. Non sono deducibili nel consolidato fiscale i rendimenti ACE maturati anteriormente all'ingresso nel consolidato fiscale.

La cessione al consolidato fiscale di interessi passivi, in caso di compensazione di perdite ante consolidato, dovrebbe poter avvenire per un ammontare di interessi passivi pari al reddito complessivo netto prima della deduzione ACE al fine di evitare il refreshing delle perdite ma conservare la deduzione dell'ACE corrente. Se però la deduzione ACE avesse per oggetto un rendimento maturato in periodi ante consolidato fiscale, il plafond di interessi cedibili al consolidato fiscale dovrebbe essere calcolato al netto della deduzione ACE per evitare il refreshing della deduzione stessa nel consolidato.

8.1.5 Contratto del consolidato fiscale

L'applicazione dell'art. 96, co. 7, TUIR, comporta una riduzione dell'imponibile del consolidato, derivante dalla compresenza di interessi passivi netti indeducibili a livello individuale generati da una società ed eccedenza di ROL generata da un'altra società. Le posizioni soggettive di tali società possono così riassumersi:

- società con gli Interessi Passivi Netti indeducibili a livello individuale (IPN): il minor imponibile del consolidato deriva da una rettifica dell'imponibile apportato da tale società;
- società con l'eccedenza di ROL: il minor imponibile del consolidato non deriva da una rettifica dell'imponibile apportato da tale società.

Ove la consolidante riduca l'imponibile consolidato a fronte della compresenza di IPN ed eccedenza di ROL, si osserva, in termini generali, che sono possibili le seguenti soluzioni contrattuali (vedasi anche il successivo paragrafo 10.2):

1. riconoscere il beneficio alla società che genera gli IPN, che versa alla consolidante le imposte al netto della riduzione di imponibile consolidato derivante dalla compresenza di IPN e di eccedenza di ROL. In tal caso, la società che cede l'eccedenza di ROL non riceve alcuna remunerazione; essa, però, rischia di essere penalizzata: ad esempio, si può ipotizzare che tale società, che nell'esercizio n cede l'eccedenza di ROL al consolidato senza essere remunerata, nell'esercizio n+1 possa generare invece IPN; ove nell'esercizio n+1 non vi sia un'eccedenza di ROL di altra società da sfruttare, tale società si troverebbe a versare maggiori imposte che, ove non avesse partecipato al consolidato, non avrebbe versato, potendo sfruttare l'eccedenza di ROL generata nell'esercizio n;
2. riconoscere il beneficio alla società che cede l'eccedenza di ROL, mentre la società che ha gli IPN versa alla consolidante le imposte al lordo della riduzione di imponibile consolidato derivante dalla compresenza di IPN e di eccedenza di ROL. In tal caso, come evidente, si penalizza nell'immediato la società il cui imponibile è ridotto e che avrebbe potuto attivare le imposte differite;
3. mantenere il beneficio a livello di consolidato, talché la società che apporta gli IPN versa alla consolidante le imposte al lordo della riduzione di imponibile consolidato derivante

dalla compresenza di IPN e di eccedenza di ROL, senza che la società che apporta l'eccedenza di ROL sia a sua volta remunerata;

4. suddividere il beneficio in via equitativa e forfetaria tra le due società. Ad esempio, si può ipotizzare che la società che ha gli IPN versi alla consolidante le imposte con aliquota dimezzata per la parte di imponibile formata dagli IPN dedotti con l'utilizzo dell'eccedenza di ROL, e che la società che cede l'eccedenza di ROL si veda riconosciuta una remunerazione con metà aliquota dell'eccedenza di ROL ceduta al consolidato.

In ogni caso i compensi riconosciuti non concorrerebbero a formare il reddito imponibile delle società che cedono e ricevono il vantaggio fiscale legato alla capienza di ROL (Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19/2/2008, par. 5).

La scelta di una delle predette soluzioni, naturalmente, dovrà avvenire tenendo conto delle peculiarità di ciascun consolidato (per esempio, presenza di soci terzi, previsioni di recapture a livello di singola società, ecc.). Sarebbe coerente col carattere di per sé facoltativo dell'apporto al consolidato fiscale delle eccedenze di interessi passivi e delle capienze di ROL che, nel caso in cui i contratti di adesione al consolidato fiscale prevedessero il trasferimento obbligatorio delle eccedenze al consolidato, fosse prevista una ripartizione del beneficio tra le società che beneficiano della deducibilità degli interessi passivi e le società che la rendono possibile cedendo il loro ROL eccedente (ad esempio come al precedente punto 4).

Oppure nel caso in cui venisse prevista la remunerazione dei soli IPN (come nel precedente punto 1) si potrebbe inserire una clausola che preveda che se in uno dei successivi esercizi (futuri 10 esercizi, ad esempio) le società, le cui eccedenze di ROL sono state utilizzate nel consolidato, presentino eccedenze di IPN, che non trovano compensazione nel consolidato, vengano, in quell'esercizio, remunerate dalle società che hanno generato le eccedenze di interessi passivi a fronte delle quali sono state utilizzate le eccedenze di ROL.

Il contratto dovrebbe altresì prevedere chi debba sopportare le conseguenze nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse modificare in diminuzione l'entità dell'eccedenza di ROL utilizzata. Sarebbe logico prevedere un risarcimento del danno (corrispondente all'imposta accertata) a carico della società che ha ceduto il ROL (anche se non ne discende una rettifica del reddito individuale ad essa riferibile), ma ciò solo nel caso in cui abbia beneficiato del compenso relativo.

In linea generale le conseguenze in termini d'imposta accertata dovrebbero ricadere su chi ha fruito del beneficio, mentre le sanzioni dovrebbero competere comunque alla società che ha calcolato e ceduto l'eccedenza di ROL.

8.1.6. Limite al riporto in caso di fusione/scissione tra consolidate

Nella Risoluzione n. 42/E del 12 aprile 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell'art. 172, co. 7, TUIR, anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo, salva la possibilità di richiederne la disapplicazione ex art. 11, co. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

Tale interpretazione appare tuttavia in contrasto con quanto chiarito dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella precedente Circolare 9/E del 9 marzo 2010, laddove era stato affermato, invece, che le disposizioni limitative di cui al comma 7 del già citato articolo 172, non trovano applicazione in relazione al riporto delle perdite in caso di fusione tra società partecipanti al medesimo consolidato fiscale.

Al di là delle perplessità che l'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria nella citata Risoluzione 42/E del 2011 solleva (legate alla incoerenza sistematica che da essa scaturisce nel contesto dell'istituto del consolidato fiscale), l'interpretazione letterale della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del co. 7 dell'art. 172, TUIR, che testualmente si riferisce agli *“interessi passivi oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'art. 96”*, nonché l'analisi del contenuto dello stesso documento di prassi, potrebbero indurre a ritenere che la disposizione antielusiva specifica di cui si discute sia destinata a trovare applicazione limitatamente agli interessi passivi che, per incapacità del ROL, non siano stati dedotti nell'esercizio di maturazione, ma riportati in avanti nei periodi successivi, e non anche agli interessi passivi maturati nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia della fusione/scissione.

Tenuto conto che la normativa a regime prevede anche la possibilità di “riporto in avanti” delle eccedenze pregresse di ROL che non abbiano trovato compensazione con eccedenze di interessi passivi in precedenti esercizi, appare di interesse quanto riportato dall'Assonime nella già citata Circolare n. 46/2009, laddove viene presentato il caso della società che abbia accumulato ROL riportabile e non abbia più un'attività di impresa su cui utilizzare tale ROL. Tale società potrebbe anche essere oggetto di cessione sul mercato e compenetrarsi, per effetto di operazioni di fusione, scissione e conferimento, con altra società, consentendo così l'assorbimento di interessi passivi altrui. In tal caso, l'Associazione conclude nel senso che questa ipotesi non sembra essere contrastata da alcuna normativa specifica.

8.1.7 Società di comodo

Qualora le società aderenti al regime di tassazione su base consolidata apportino al gruppo un “reddito minimo” determinato ai sensi della disciplina delle società di comodo, la rettifica in diminuzione corrispondente alla quota di interessi passivi deducibili dal reddito complessivo (rappresentata dalla eccedenza di interessi passivi che trova capienza nelle eccedenze di ROL di gruppo) deve essere tale da non determinare una riduzione dell'imponibile consolidato al di sotto della sommatoria dei redditi minimi individuali.

8.2 Punti aperti

8.2.1 Cessione della posizione individuale nei limiti di ciò che il consolidato riesce a compensare nel periodo: cedibilità o meno dell'eccedenza di ROL riportata a nuovo

E' stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che vengono acquisite al consolidato solo le eccedenze di segno opposto che si incontrano e si compensano nel periodo d'imposta. In questo senso sono inequivocabili le istruzioni alla dichiarazione del consolidato fiscale (CNM 2018, quadro NF, sez. V).

D'altra parte l'opportunità di trasferimento al consolidato parrebbe potersi estendere, stando a quanto previsto dall'art. 96, co. 7 del TUIR, non solo alle eccedenze di interessi passivi netti ma anche alle eccedenze di ROL riportate in avanti da esercizi precedenti dalle società consolidate, con l'eccezione di quelle che si sono generate anteriormente all'ingresso nel consolidato.

Invece, secondo la circolare Assonime n. 46/2009 (pag. 81) dalla lettura della circolare dell'Agenzia si potrebbe dedurre che le eccedenze di ROL riportate a nuovo dalle società consolidate perché non assorbite dal consolidato non siano ad esso trasferibili nei periodi successivi.

Secondo un'altra interpretazione, invece, l'Agenzia parrebbe aver solo sancito il divieto di trasferimento delle eccedenze volontariamente trattenute dalla consolidata e non di quelle "offerte" al consolidato, ma non trasferite perché non necessarie in un dato periodo. Per queste ultime l'Agenzia delle Entrate affermerebbe solo che esse possono essere riportate in avanti esclusivamente dai soggetti che le hanno generate, ossia che non è compito del consolidato fiscale la gestione del riporto a nuovo, ma ciò non escluderebbe che nel periodo successivo la consolidata possa, dopo aver eventualmente utilizzato l'eccedenza di ROL riportata per i propri interessi passivi indeducibili, trasferire al consolidato fiscale la residua eccedenza di ROL pregressa.

D'altra parte, la ratio della possibilità concessa dall'art. 96, co. 7 di compensazione all'interno del consolidato delle eccedenze di segno opposto è quella di attuare sino in fondo la "*compensazione intersoggettiva integrale dei rispettivi imponibili tra i soggetti partecipanti*" che caratterizza il consolidato fiscale nazionale (così afferma l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19/2009). Sarebbe consequenziale a questa ratio che il meccanismo del riporto a nuovo e del riutilizzo delle eccedenze riportate funzionasse a livello di fiscal unit consolidata allo stesso modo in cui funziona a livello individuale per le società non aderenti ad un consolidato. Perciò, come una società singola può riportare a nuovo l'eccedenza di interessi indeducibili o l'eccedenza di ROL (a seconda del caso), dopo aver integralmente sfruttato la capienza di ROL per dedurre i propri interessi, così anche a livello di fiscal unit dopo la compensazione delle eccedenze di segno opposto o residuano eccedenze di interessi passivi indeducibili anche nel consolidato fiscale o residuano eccedenze di ROL per la parte non utilizzata nel consolidato. La differenza è che è stato stabilito che esse non vengono trattenute a livello di fiscal unit, ma vengono lasciate alle società aderenti. Ciò non toglie che, per assicurare a livello di fiscal unit lo stesso funzionamento del meccanismo che opera a livello individuale per le società non aderenti al consolidato, non si dovrebbe discriminare i due tipi di eccedenze: così come in un caso l'eccedenza di interessi passivi indeducibili dell'esercizio riportata a nuovo a livello individuale dalle società aderenti può essere rimessa in gioco (per la parte residua dopo l'eventuale assorbimento a livello individuale grazie al nuovo ROL eccedente i nuovi interessi) nuovamente nel consolidato fiscale dell'esercizio successivo, ugualmente nell'altro caso l'eccedenza di ROL dell'esercizio riportata a nuovo a livello individuale dalle società aderenti dovrebbe poter essere rimessa in gioco (per la parte residua dopo l'eventuale assorbimento a livello individuale dei nuovi interessi eccedenti il nuovo ROL) nel consolidato fiscale dell'esercizio successivo.

L'unica eccedenza di ROL che, secondo questa interpretazione, deve essere espunta per sempre dal consolidato fiscale, come affermato esplicitamente dall'Agenzia delle Entrate, è quella che volontariamente una società aderente abbia deciso di non offrire in nessuna misura al consolidato fiscale in un dato esercizio (diversamente potrebbe verificarsi a livello aggregato che nel perimetro del consolidato fiscale si stia riportando sia un'eccedenza di interessi passivi che un'eccedenza di ROL non conferita al consolidato). E questo in analogia con il caso in cui una società non aderente al consolidato abbia lasciato inutilizzato il ROL in presenza di interessi passivi, per cui si configurerebbe la compresenza di eccedenza di ROL ed eccedenza di interessi passivi indeducibili. Come in questo caso a livello individuale si perde la riportabilità del ROL, che viene "bruciato", così nel caso testé ipotizzato del consolidato la fiscal unit perde la possibilità di utilizzare l'eccedenza di ROL non conferitale che rimane riportabile ed utilizzabile soltanto dalla società partecipante cui appartiene.

Dal punto di vista procedurale si potrebbe quindi osservare la seguente alimentazione nel Modello Redditi 2018:

- **Differenza tra RF 120, col. 3 e RF 120, col. 2:** contenente le eccedenze residue di ROL della società formatesi negli anni in cui essa ha optato per il loro trasferimento al consolidato fiscale, ma che superavano le necessità del periodo: sono riportabili a nuovo e **cedibili al consolidato fiscale** in successivi periodi;
- **RF 120, col. 1:** contenente le eccedenze di ROL della società formatesi negli anni in cui essa **ha scelto** di non trasferirle al consolidato fiscale e/o le eccedenze formatesi negli anni antecedenti la partecipazione al consolidato: sono **utilizzabili solo a livello individuale**.

Sarebbe auspicabile che questa interpretazione, circa la cedibilità al consolidato fiscale degli esercizi successivi delle eccedenze di ROL riportate a nuovo dalle società consolidate perché eccedenti le necessità di compensazione delle eccedenze di interessi passivi di periodo del consolidato, venisse confermata dall'Agenzia delle Entrate precisando meglio quanto affermato nella Circolare n.19/2009.

8.2.2 Accertamento degli interessi indeducibili trasferiti al consolidato

Nel caso in cui dovessero venire accertati maggiori interessi passivi indeducibili su una società consolidata, potrebbe teoricamente non esserci accertamento di un maggior reddito consolidato se nel periodo esistevano eccedenze di ROL di altre società consolidate o essere inutilizzate, di cui peraltro la dichiarazione del consolidato fiscale non reca traccia; la possibilità di sfruttare il ROL inutilizzato, in caso di accertamento di maggiori interessi passivi, meriterebbe senz'altro un chiarimento.

In ogni caso, si ritiene che debba essere almeno ammessa, in alternativa, la riportabilità a nuovo degli interessi passivi, una volta che l'accertamento fosse divenuto definitivo, con eventuale loro trasferimento al consolidato fiscale d'origine (se ancora in corso).

Nel § 3.6. della Circolare n. 27/E/2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali può intervenire una rettifica relativa alla deducibilità degli interessi passivi (ed oneri assimilati) nell'ambito del consolidato IRES.

In proposito, è stato chiarito che, a seconda delle circostanze, la rettifica può avvenire con atto unico di accertamento, ovvero con due accertamenti, secondo le seguenti casistiche:

- a) rettifica di maggiori interessi passivi non deducibili rispetto a quelli portati in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, ai sensi dell'art. 96, co. 7, TUIR, nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino un ROL capiente. Il recupero di tali componenti negativi, indebitamente dedotti, comporta la rettifica del reddito proprio della consolidata, da accertare tramite atto unico;
- b) rettifica del ROL eccedente trasferito al consolidato e utilizzato per la deduzione, ai sensi dell'art. 96, co. 7, TUIR, degli interessi passivi ed oneri assimilati generatisi in capo ai soggetti partecipanti al consolidato e da questi non dedotti. Si tratta di un'ipotesi diversa rispetto alla precedente, in quanto la rettifica dell'importo del ROL trasferito dalla consolidata ha determinato, nella dichiarazione del consolidato, un'indebita deduzione di maggiori interessi effettuata per masse. In tal caso occorre emettere un atto nei confronti della consolidata con il quale viene rettificato l'importo del ROL trasferito al consolidato, e un separato atto riferito alla dichiarazione del consolidato (modello CNM) nel quale è recuperata l'indebita deduzione;
- c) rettifica degli interessi passivi dedotti ai sensi dell'art. 96, co. 5-bis, secondo periodo, TUIR. Per i soggetti assicurativi che optano per il consolidato, è prevista la deducibilità

integrale degli interessi passivi infragruppo limitatamente a quelli che trovano capienza negli interessi a favore di soggetti estranei al gruppo. Anche in tale ipotesi, la deduzione avviene, nel modello CNM, per masse, mediante contrapposizione complessiva di interessi passivi nei confronti dei soggetti partecipanti e nei confronti dei soggetti estranei. In tale fattispecie si segue il procedimento di cui al punto b);

- d) riqualificazione in altre componenti negative non deducibili degli interessi passivi ed oneri assimilati trasferiti al consolidato. Si tratta di una rettifica del reddito complessivo proprio della società consolidata, pertanto, occorre procedere con atto unico secondo quanto previsto al precedente punto a);
- e) rettifica relativa alla deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati o all'ammontare utilizzabile del ROL, nelle ipotesi in cui tali elementi non siano trasferiti al consolidato, in quanto pregressi all'esercizio dell'opzione ovvero in quanto utilizzati da parte della società consolidata. Tali rettifiche si riferiscono al reddito complessivo proprio della consolidata e sono, pertanto, accertate con atto unico.

9. Il consolidato fiscale per le società estere

9.1 Abrogazione del c.d. consolidato virtuale delle società controllate estere

Si ricorda che il co. 8 dell'art. 96, TUIR prevedeva che, ai soli fini del comma 7 e al ricorrere di alcune precise condizioni, le società controllate estere potessero essere considerate virtualmente partecipanti al consolidato fiscale nazionale.

Era possibile cioè compensare interessi indeducibili di società residenti partecipanti al consolidato nazionale con il ROL eccedente di società estere.

La ratio della norma era quella di supplire alla mancata inclusione dei dividendi nel calcolo del ROL e di equiparare la posizione delle holding che possiedono partecipazioni estere a quella delle holding di partecipazioni italiane. In realtà l'equiparazione non era completa, perché la capogruppo residente doveva comunque possedere almeno una partecipata italiana con la quale attuare il consolidato fiscale nazionale al fine di poter utilizzare le eccedenze di ROL delle società controllate estere.

Tale facoltà è venuta meno con l'abrogazione del comma 8, recata dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 7 ottobre 2015: in pratica, per i soggetti il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, la previgente facoltà non è più applicabile sin dall'esercizio 2016.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n.147/2015 giustifica l'eliminazione della norma previgente, che pure aveva la finalità di evitare una discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società controllate anche estere, in quanto suscettibile di creare possibili effetti distorsivi.

9.2 Inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi incassati provenienti da società controllate estere

Gli effetti negativi derivanti dall'abrogazione del comma 8 dell'art. 96 del TUIR sono stati attenuati dalla modifica recata al comma 2 dello stesso art. 96, TUIR che consentiva di includere nel computo del ROL della controllante anche i dividendi provenienti da società controllate estere.

Sempre la Relazione illustrativa spiega che questo consente di riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati

all'investimento partecipativo estero, evitando di penalizzare gli investimenti in società estere rispetto a quelli in società italiane.

Stante la formulazione della norma, deve trattarsi di dividendi percepiti entro la fine dell'esercizio dalla controllante residente e non meramente deliberati dalla società controllata.

Inoltre, i dividendi incassati concorrono nella loro interezza alla formazione del ROL della controllante anche se imponibili nella misura del 5% ai sensi dell'art. 89, co. 2 del TUIR.

9.3 Le novità della Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017)

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205) ha nuovamente messo mano al regime di determinazione del ROL, abrogando la previsione di cui all'ultimo periodo del co. 2 dell'art.96 del TUIR, quale illustrata nel precedente paragrafo 9.2.

La modifica si applica sin dal periodo di imposta 2017, motivo per cui la possibilità di far confluire nel ROL i dividendi incassati da società controllate estere ha trovato applicazione limitatamente al periodo di imposta 2016.

Nella Relazione illustrativa al provvedimento si precisa che la modifica è coerente con i principi di cui all'art. 4 della Direttiva 2016/1164/UE (Anti tax avoidance directive, c.d. Atad 1, recepita con L. 163/2017) che individua il limite del 30% dell'Ebitda per il calcolo degli interessi deducibili, senza fare riferimento ai dividendi incassati.

Si segnala che la modifica sarebbe potuta essere meno penalizzante qualora fossero state recepite in maniera più sistematica tutte le indicazioni della Direttiva.

L'applicazione della norma sin dal 2017, e quindi in maniera retroattiva, non dovrebbe comportare l'applicazione di sanzioni in caso di acconti incapienti determinati con il metodo previsionale, in base al principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

10. La contabilizzazione delle imposte differite e dei compensi

La riportabilità delle eccedenze di interessi passivi senza limiti di tempo genera una differenza temporanea tra la quota di interessi iscritta in bilancio e la quota deducibile ai fini fiscali.

Tale differenza implica la necessità di valutare se procedere all'iscrizione della fiscalità differita attiva alla voce 20 del Conto Economico per i soggetti *non IAS adopter* e nella voce imposte per i soggetti *IAS adopter*.

10.1 Società stand alone

n.	Descrizione
1	Valutazione iscrivibilità imposte differite Ai sensi dell'OIC 25 e dello IAS 12 occorre: <ul style="list-style-type: none">• valutare, sulla base di budget e piani aziendali, se esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, per un periodo di tempo ragionevole negli esercizi successivi, di un ROL capiente ad assorbire gli interessi riportati a nuovo;• valutare di anno in anno la sussistenza in via continuativa della ragionevole certezza della predetta capienza.
2	Contabilizzare le imposte differite

10.1.1 Osservazioni

10.1.1.1 Fiscalità differita dell'eccedenza di ROL riportabile a nuovo

L'eccedenza di ROL riportabile in avanti non dovrebbe avere i presupposti per l'iscrizione della fiscalità differita, non trattandosi di una differenza temporanea tra risultato di bilancio e reddito fiscale.

10.1.2 Punti aperti

Nulla da segnalare.

10.2 Società facenti parte del consolidato fiscale nazionale

Nell'ambito dei gruppi è possibile compensare l'eccedenza di interessi passivi generatasi in capo ad un soggetto con il ROL eccedente di un altro soggetto.

1	<p>Compensazione ROL ed interessi all'interno del gruppo</p> <p>Qualora nel contratto di consolidamento</p> <ul style="list-style-type: none">• non sia prevista alcuna forma di remunerazione, il beneficio risultante dalla compensazione rimane in capo alla consolidante. In particolare la società che cede interessi passivi opererà una variazione in aumento per la quota indeducibile determinando un debito per imposte che pagherà alla controllante; se la controllante compensa tale interesse con il ROL eccedente di altre società (o di se stessa), il minor versamento all'erario non sarà riconosciuto alla società che ha ceduto gli interessi, ma rimarrà alla consolidante. La società che ha ceduto gli interessi non potrà operare alcuna variazione in diminuzione negli esercizi successivi in caso di ROL capiente e non potrà stanziare la fiscalità anticipata sugli interessi ceduti e compensati;• sia previsto che l'effetto della rettifica competa al soggetto che cede gli interessi passivi, la compensazione tra ROL e interessi indeducibili a livello di gruppo genererà riflessi contabili soltanto nel bilancio della società che ha gli interessi indeducibili. In particolare, le maggiori imposte derivanti dalla variazione in aumento per gli interessi passivi, saranno compensate dal provento di consolidato di pari ammontare, ovvero la consolidata verserà le imposte al netto della rettifica di consolidamento; in concreto, la società che ha ceduto gli interessi ne anticipa la deduzione in forza della sua partecipazione al consolidato;• sia prevista una remunerazione al soggetto che ha ceduto il ROL, la compensazione tra ROL e interessi indeducibili a livello di gruppo genererà riflessi contabili anche nel bilancio della società che ha il ROL eccedente oltre che nel bilancio della società che ha gli interessi indeducibili. In particolare la società che cede interessi passivi indeducibili determinerà il debito per imposte al lordo degli interessi passivi oggetto della rettifica di consolidamento, e non potrà stanziare fiscalità anticipata sugli interessi ceduti, in quanto non potrà più fare alcuna variazione in diminuzione in caso di suo ROL capiente in futuro. La società cedente il ROL iscriverà un provento per il compenso pattuito ed un credito verso la società consolidante
2	<p>Riportabilità degli interessi</p> <p>Se residuano eccedenze di interessi passivi riportabili (dopo l'eventuale compensazione di cui al precedente paragrafo), occorre valutare l'iscrivibilità della fiscalità differita attiva del soggetto che ha generato tali eccedenze.</p>

10.2.1 Osservazioni

Con riferimento allo stanziamento della fiscalità differita sugli interessi passivi non dedotti, le considerazioni sono analoghe a quelle formulate in mancanza di consolidato; tuttavia, nella valutazione dell'opportunità dello stanziamento si potrà tenere conto che vi è una maggiore probabilità di utilizzo futuro potendo essere utilizzato il ROL eccedente delle altre società del consolidato.

Le remunerazioni corrisposte nell'ambito del consolidato sono fiscalmente irrilevanti (Circolare 12/E del 19/2/2008, par. 5.3.).

Merita ricordare che la variazione in aumento per interessi passivi poi compensata con ROL di consolidato eccedente, non può comportare in capo al soggetto che opera la variazione in aumento un refreshing delle perdite pregresse ante consolidato, in linea con le pronunzie ministeriali in tema di rettifiche di consolidato (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 160/E del 9 luglio 2007).

10.2.2 Punti aperti

Nulla da segnalare

11. L'esposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi

La nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi, prevista dal nuovo art. 96 del TUIR, ha impatto anche in fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi: sia le istruzioni alla dichiarazione dei redditi delle Società di capitali "Modello Redditi 2018 Società di Capitali", sia le istruzioni alla dichiarazione dei redditi dei soggetti ammessi al Consolidato fiscale nazionale e mondiale "CNM 2018" includono alcuni paragrafi dedicati agli aspetti oggetto del presente esame.

11.1 Modello Redditi 2018 SC

Il modello Redditi 2018 espone nel quadro RF "Determinazione del reddito d'impresa" un apposito prospetto dedicato agli interessi passivi non deducibili.

Più in particolare, le istruzioni prevedono che nel rigo RF118 vengano evidenziati gli interessi passivi come segue:

- in colonna 1 gli interessi passivi
- in colonna 2 gli interessi passivi precedente periodo d'imposta
- in colonna 3 gli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale
- in colonna 4 il minore importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3
- in colonna 5 eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili data dalla somma degli interessi passivi indeducibili (colonna 1) e degli interessi passivi indeducibili di esercizi precedenti (colonna 2) rispetto agli interessi attivi (colonna 3).

Il rigo RF119 tratta la rappresentazione del Risultato Operativo Lordo, nello specifico, in colonna 1 deve essere indicata l'eccedenza di ROL del periodo d'imposta precedente (da rigo RF120, col. 3 Modello Redditi 2017), in colonna 2 il ROL del presente periodo d'imposta ove risulti positivo; infine, in colonna 3 la quota di interessi passivi deducibili pari al 30% della somma del ROL pregresso e del periodo rispettivamente indicati in colonna 1 e 2.

Nel caso in cui risulti compilata la colonna 5 del rigo RF118, occorre indicare in colonna 3 del rigo RF119 il minore tra la predetta colonna 5 del precedente rigo e la somma delle colonne 1 e 2 del rigo RF119 nella misura del 30%.

Nell'ipotesi in cui tra gli interessi passivi, che dal precedente confronto risultano deducibili, vi siano anche interessi passivi risultati indeducibili in esercizi precedenti; la deducibilità di questi ultimi trova rappresentazione all'interno della dichiarazione e della determinazione della base imponibile attraverso una variazione in diminuzione che dovrà essere indicata nel rigo RF 55 "Altre variazioni in diminuzione" con il codice 13.

Il rigo RF120 accoglie l'eccedenza di ROL riportabile (colonna 3) - pari alla differenza se positiva tra il 30% del ROL indicato al rigo RF119 colonna 2 e l'importo dell'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi indicata nel rigo RF118 colonna 5.

Nell'ipotesi in cui la società partecipi al consolidato fiscale nazionale il rigo RF 120 deve fornire l'evidenza, attraverso la specifica indicazione, della quota di eccedenza di ROL non trasferibile al Consolidato fiscale in colonna 1 e della quota di eccedenza di ROL eventualmente trasferita al Consolidato fiscale in colonna 2.

Il rigo RF121, infine, espone gli interessi passivi non deducibili riportabili (colonna 3) – pari alla differenza se positiva tra l'eccedenza di interessi passivi indeducibili indicati nel rigo RF118 alla colonna 5 e la quota di essi che risulta deducibile in quanto pari al 30% del ROL iscritta nel rigo RF119 colonna 3 – nonché l'evidenza, in colonna 2, della quota di interessi passivi indeducibili eventualmente trasferita al Consolidato fiscale e, in colonna 1, l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili non trasferibili al Consolidato fiscale in quanto generati in periodi antecedenti alla adesione al Consolidato fiscale; occorre precisare che nel caso in cui tra gli interessi passivi che da questo confronto risultano indeducibili ci siano anche interessi passivi del periodo in esame, tale valore genera una variazione in aumento che deve essere indicata nel rigo RF15 "Interessi passivi indeducibili" colonna 1.

Qualora il modello Redditi 2018 venga predisposto da una società che ha esercitato l'opzione per l'adesione al Consolidato fiscale occorre procedere anche alla compilazione del quadro GN "Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato" o del quadro GC "Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie (laddove, per l'appunto, abbiano avuto luogo nel periodo d'imposta operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo).

La finalità perseguita con la compilazione dei quadri in esame è quella di fornire alla società consolidante le informazioni necessarie alla determinazione del reddito complessivo globale del Consolidato.

Più in particolare, tra le informazioni di cui alla Sezione VIII dei quadri in esame, relativa alle rettifiche di consolidamento, si trova anche il rigo GN36 (ed il rigo GC36) che espone (in alternativa) in colonna 1 l'eccedenza degli interessi passivi da trasferire al Consolidato (rigo RF121, colonna 2) e in colonna 2 l'eccedenza di ROL da trasferire al Consolidato (rigo RF120, colonna 2).

Occorre precisare che, poiché l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al Consolidato da tutte le società del Gruppo deve essere equivalente all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al Consolidato stesso, nelle caselle in esame devono essere indicate le eccedenze nel limite di tale ammontare.

11.2 CNM 2018

La dichiarazione dei redditi predisposta dalla società consolidante e relativa al reddito dei soggetti ammessi al Consolidato fiscale Nazionale e Mondiale espone nel quadro NF

“Determinazione del reddito complessivo globale”, alla Sezione V, un apposito prospetto dedicato agli interessi passivi deducibili ex art. 96, co. 7 del TUIR.

Il reddito complessivo di Gruppo, come illustrato precedentemente, può essere diminuito di un importo pari agli interessi passivi non dedotti da parte di una singola società aderente al Consolidato, se e nei limiti in cui altre società partecipanti al Consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL eccedente (di provenienza non antecedente all'ingresso nel Consolidato fiscale).

Più in particolare, le istruzioni prevedono che nei rigi da NF25 a NF30 debbano essere indicati i seguenti dati relativi alle società residenti aderenti al Consolidato:

- in colonna 1 il codice fiscale della società (consolidata o consolidante);
- in colonna 2 l'eventuale eccedenza di interessi passivi trasferita al Consolidato da tale società (vedasi rigo GN36, colonna 1, o rigo GC36, colonna 1 del modello Redditi 2018 SC);
- in colonna 3 l'eventuale eccedenza di ROL trasferita al Consolidato da tale società (vedasi rigo GN36, colonna 2, o rigo GC36, colonna 2 del modello Redditi 2018 SC).

Naturalmente la compilazione della colonna 2 e della colonna 3 è alternativa ed avviene nei limiti della quota di eccedenza assorbita dal Consolidato fiscale.

Il rigo NF34 riporta la somma di tutti gli interessi passivi trasferiti al Consolidato (somma degli importi indicati in colonna 2 dei rigi da NF25 a NF30); tale importo deve coincidere con la somma di tutte le eccedenze di ROL trasferite al Consolidato (somma degli importi indicati in colonna 3 dei rigi da NF25 a NF30).

Tale valore deve essere riportato nel rigo NF9 che accoglie la variazione in diminuzione al reddito complessivo di Gruppo operata a titolo di rettifica di consolidamento e il cui valore corrisponde alla quota di interessi passivi divenuti deducibili grazie all'eccedenza di ROL conferita dagli altri soggetti aderenti al Consolidato fiscale.

11.3 Osservazioni

Nulla da segnalare

11.4 Punti aperti

Nulla da segnalare

12. Le “micro-imprese”

Come previsto dall'art. 2435-ter del c.c., le società per rientrare tra le “micro imprese” non devono superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale attivo € 175.000;
- totale vendite e prestazioni di servizi € 350.000;
- totale dipendenti 5 unità;
- società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

L'art. 13-bis del DL n. 244 del 30 dicembre 2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adoperando escludendone l'applicabilità alle “micro imprese”.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018, anche nel caso in cui una micro-impresa decida di adottare gli schemi di bilancio previsti per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, questa non potrà applicare il principio

di derivazione rafforzata nella determinazione dell'imponibile fiscale, per espressa esclusione normativa. Si ritiene peraltro che, stante il dettato letterale dell'art. 96, TUIR, il ROL da prendere a base per la deduzione degli interessi passivi sia comunque quello determinato sulla base dei dati di conto economico, indipendentemente dalla loro valenza fiscale. Al contrario, si ritiene che gli elementi inclusi nella voce C del conto economico rilevino nell'ammontare fiscalmente riconosciuto. Infatti il richiamo al contenuto civilistico è effettuato dal co. 2 dell'art. 96, TUIR e quindi con riferimento alla differenza A-B e non anche dal comma 3 dello stesso articolo.